



N. 1195-A

Relazione orale
Relatore PARAVIA

TESTO PROPOSTO DALLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

Comunicato alla Presidenza il 4 maggio 2009

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia

risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati il 5 agosto 2008,
degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del

DISEGNO DI LEGGE N. 1441

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
dal Ministro dello sviluppo economico
dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
dal Ministro per la semplificazione normativa
e dal Ministro della giustizia

(V. Stampato Camera n. 1441-ter)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2008

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 novembre 2008*

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 2 ^a Commissione permanente	»	10
– della 3 ^a Commissione permanente	»	12
– della 4 ^a Commissione permanente	»	13
– della 5 ^a Commissione permanente	»	14
– della 6 ^a Commissione permanente	»	20
– della 7 ^a Commissione permanente	»	21
– della 8 ^a Commissione permanente	»	23
– della 9 ^a Commissione permanente	»	26
– della 12 ^a Commissione permanente	»	27
– della 13 ^a Commissione permanente	»	28
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	37
Disegno di legge: testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	38

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: BODEGA)

3 febbraio 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che all'articolo 33, comma 3, lettera *b*), capoverso *1-bis*, sia soppresso il carattere vincolante del parere ivi previsto.

su emendamenti

(Estensore: BODEGA)

10 febbraio 2009

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10 del disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 1.4, sul quale il parere è non ostativo, segnalando l'esigenza di rispettare le competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni in materia turistica.

su emendamenti

(Estensore: BODEGA)

17 febbraio 2009

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli dall'11 al 16 del disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 11.0.2 parere non ostativo, rilevando la necessità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata nella procedura di adozione del decreto ministeriale, volto a stabilire criteri e modalità di attuazione delle norme sull'etichettatura dei prodotti italiani;

– sull'emendamento 14.11 parere non ostativo, osservando che la decadenza dall'esercizio della delega a seguito del mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione alle Camere degli schemi dei decreti legislativi rappresenta una conseguenza eccessiva e incongrua; si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere, in alternativa, un'automatica proroga dei termini, che consentirebbe agli organi parlamentari competenti di esprimere il proprio parere;

– sull'emendamento 15.9 parere non ostativo, rilevando però l'inopportunità di configurare come vincolante il parere espresso dall'Agenzia per la sicurezza nucleare nel procedimento di adozione di una delibera di un organismo intergovernativo;

– sull'emendamento 16.73 parere non ostativo, osservando, in primo luogo, l'improprietà di attribuire l'adozione di decreti legislativi delegati a un singolo Ministro, pur di concerto con altri Ministri, in quanto la delega legislativa va attribuita al Governo; in secondo luogo, si osserva che alcune norme, in particolare quelle recate dal capoverso 12-*bis*, comma 3, e dal capoverso 12-*ter*, comma 10, appaiono potenzialmente lesive dell'autonomia regionale;

– sugli emendamenti 16.113, 16.114, 16.118, 16.119, 16.123 e 16.124 parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di disporre che la concessione dei permessi ivi previsti sia subordinata al parere favorevole delle Regioni interessate;

– sull'emendamento 16.134 parere non ostativo, rilevando la possibile lesione delle prerogative regionali in materia di scarico di acque risultanti da estrazione di idrocarburi;

– sull'emendamento 12.1 parere favorevole, dal momento che la modifica proposta, offrendo al consumatore, sulla base delle specifiche esigenze e del tipo di rischio da assicurare, la scelta tra polizze annuali e poliennali, assicura, soprattutto in alcuni settori, come quello sanitario, una tutela più intensa dei diritti degli stessi consumatori, anche in coerenza a principi costituzionali;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2), 1.3 (testo 2) e 10.0.1 (testo 2), la Commissione esprime parere non ostativo.

su emendamenti

(Estensore: BODEGA)

24 febbraio 2009

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli dal 17 al 25 del disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 17.9 parere non ostativo, rilevando però l'inopportunità di configurare come vincolante il parere espresso dall'Agenzia per la sicurezza nucleare su una materia che, ai sensi dell'articolo 15, è oggetto di una delibera di un organismo intergovernativo;

– sugli emendamenti 17.39, 17.41 e 17.42 parere non ostativo, a condizione che siano riformulati conformemente a quanto già previsto nella legislazione vigente in ordine alla procedura di espressione di pareri parlamentari su nomine governative;

– sugli emendamenti 17.58 e 17.59 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il carattere vincolante del parere delle Commissioni parlamentari competenti;

– sull'emendamento 18.8 parere non ostativo, osservando che la decadenza dall'esercizio della delega a seguito del mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione alle Camere dello schema di decreto legislativo ivi previsto rappresenta una conseguenza eccessiva e incongrua; si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere, in alternativa, un'automatica proroga dei termini, che consentirebbe agli organi parlamentari competenti di esprimere il proprio parere;

– sull'emendamento 18.0.21 parere non ostativo, a condizione che sia esplicitato il suo contenuto, in quanto, se con il termine «disposizioni» si intende fare riferimento a norme di rango secondario, non è necessaria un'espressa delega legislativa; se invece si intende conferire una delega legislativa al Governo, occorre introdurre, in conformità a quanto dispone l'articolo 76 della Costituzione, i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'esercizio della delega;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

su emendamenti

(Estensore: BODEGA)

4 marzo 2009

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli dal 26 al 33 del disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 30.0.4 parere non ostativo, segnalando tuttavia la possibile violazione delle competenze regionali, determinata in particolare dalla sanzione della nullità, recata dal capoverso *2-ter*, per gli atti e i provvedimenti regionali di indirizzo ivi richiamati;
- sull'emendamento 31.0.1 parere non ostativo, rilevando l'improprietà di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni all'interno del procedimento di adozione di decreti legislativi;
- sugli emendamenti 33.2 e 33.3 parere non ostativo, segnalando che la formulazione è incongrua rispetto al testo;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i nuovi emendamenti del Governo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 32.0.100 parere non ostativo, invitando la Commissione a verificare l'effettiva portata normativa delle proposizioni contenute ai commi 1 e 2;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: BODEGA)

17 marzo 2009

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 2.500, parere non ostativo, a condizione che, per le Regioni e per gli enti locali, l'utilizzazione dei prodotti e dei servizi realizzati nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), di cui al capoverso *12-bis*, sia prevista come una mera facoltà;

- sull'emendamento 16.502 parere non ostativo, segnalando l'esigenza di inserire una clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni e delle autonomie locali in materia espropriativa;
- sul subemendamento 2.100/4 parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità che, nella delega ivi prevista, siano richiamati i principi e i criteri direttivi della delega originaria;
- sul subemendamento 2.100/9 parere non ostativo, osservando che la norma reca un'irragionevole limitazione del principio di libertà di iniziativa economica privata, di cui all'articolo 41 della Costituzione;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: BATTAGLIA)

24 marzo 2009

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 16.602 parere non ostativo, a condizione che, in riferimento al comma 19, capoverso 81, e al nuovo capoverso 82-ter, esso sia riformulato in modo tale da assicurare il rispetto delle competenze regionali e locali;
- sull'emendamento 22.100 parere non ostativo, a condizione che esso sia riformulato in modo da salvaguardare le competenze attribuite alle amministrazioni locali in materia di piani urbanistici ed edilizi;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: BODEGA)

1° aprile 2009

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sul subemendamento 16.87 (testo 2)/1 parere contrario, dal momento che la previsione di un parere vincolante delle Regioni interessate in sede di rilascio dell'autorizzazione ivi prevista può impedire la conclusione del procedimento amministrativo;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

su ulteriore emendamento

(Estensore: VIZZINI)

21 aprile 2009

La Commissione, esaminato l'emendamento 16.500 (testo 2) riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: BENEDETTI VALENTINI)

28 aprile 2009

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 18.8 (testo 3), parere non ostativo, a condizione che, al comma 5-ter, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: «In caso di ritardo nella trasmissione, il termine per l'esercizio della delega è differito di un periodo corrispondente al ritardo medesimo, comunque non eccedente i tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 5-bis», potendo altrimenti configurarsi una violazione dell'articolo 76 della Costituzione, che impone tempi certi per l'esercizio delle deleghe legislative;

– sull'emendamento 24.1000, parere non ostativo, invitando in primo luogo a valutare se l'attribuzione alla sola competenza del Tar Lazio delle controversie in materia energetica sia compatibile con l'articolo 125 della Costituzione, che prevede un'articolazione su base regionale degli organi di primo grado della giustizia amministrativa, anche considerando che gli atti impugnabili possono avere effetti di carattere non ultraregionale, in particolare perché la materia dell'energia è attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni. Si segnala, inoltre, che è all'esame della Camera dei deputati un progetto di legge (Atto Camera 1441-bis-C), già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, nel quale è prevista una delega al Governo per la riforma della giustizia amministrativa, che contempla anche una riorganizzazione delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Occorre, pertanto, valutare la compatibilità tra la disciplina recata dal presente emendamento e quella contenuta nel suddetto disegno di legge ed anche

l'opportunità di procedere separatamente a un intervento specifico, considerando che è in una fase avanzata dell'esame parlamentare una disciplina organica della materia. Si rileva, infine, che il contenuto dell'emendamento incide su una materia da ricondurre alla competenza della Commissione affari costituzionali, trattandosi di una modifica significativa nell'ambito della disciplina del processo amministrativo;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERI DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: MAZZATORTA)

sul disegno di legge

4 marzo 2009

La Commissione, esaminato il provvedimento ed i relativi emendamenti, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole formulando le seguenti condizioni:

– con riguardo all'articolo 9 deve essere soppresso il comma 3 laddove si prevede l'attribuzione della competenza a svolgere le indagini per i reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello, in considerazione, tra l'altro, della non particolare gravità delle sanzioni previste per le suddette fattispecie di reato;

– con riferimento all'articolo 11 devono essere soppressi i commi 3 e 5 – in linea con quanto disposto dagli emendamenti 11.2, 11.3, 11.4 e 11.12 – anche alla luce dell'abrogazione del rito societario prevista da parte di questo ramo del Parlamento, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1082;

e osservando quanto segue:

l'articolo 24, in primo luogo, nella parte in cui prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di energia, non appare in linea con la giurisprudenza costituzionale, la quale ha affermato la sostanziale illegittimità del ricorso al criterio di delimitazione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario fondato sul principio della ripartizione per materia.

in secondo luogo, tale disposizione, laddove individua la competenza esclusiva per tutte le controversie concernenti il settore dell'energia del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, risulta di dubbia legittimità costituzionale, in quanto individua nel suddetto organo giurisdizionale una sorta di «giudice speciale» per l'intero settore

energetico, in contraddizione con il principio del giudice naturale precostituito per legge, che deve essere individuato nel rispetto del principio di ragionevolezza, secondo i criteri territoriale e di materia.

infine la disposizione appare particolarmente problematica sotto il profilo della legittimità costituzionale nella parte in cui prevede l'applicazione retroattiva della disposizione in esame anche ai processi pendenti, sia nella fase cautelare che di merito.

su emendamenti

28 aprile 2009

La Commissione, esaminati gli emendamenti al provvedimento, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario all'emendamento 24.1000, in quanto la riformulazione da esso proposta non supera le censure a suo tempo formulate nei confronti dell'articolo 24.

Infatti, mentre la nozione di «impianto di interesse nazionale» appare troppo generica, e potenzialmente applicabile a qualsiasi installazione per la produzione e la distribuzione di energia, per cui si rischierebbe di vedere di fatto confermata la competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – o almeno di favorire questioni di competenza proposte in maniera anche strumentale – si conferma al tempo stesso il grave *vulnus* al principio del *tempus regit actum* che viziava già la precedente stesura dell'articolo 24.

Sugli altri emendamenti e subemendamenti il parere è di nulla osta.

PARERE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: BETTAMIO)

2 dicembre 2008

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

sul disegno di legge

(Estensore: CANTONI)

2 dicembre 2008

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TANCREDI)

sul disegno di legge

19 marzo 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo reso alle seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– che all'articolo 1, comma 1, capoverso *6-bis*, lettera *i*), prima delle parole: «e senza oneri aggiuntivi per lo Stato» siano aggiunte le altre: «, nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;

– che all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «è delegato ad adottare» siano aggiunte le altre: «senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica»;

– che l'articolo 3, comma 4, primo periodo, sia sostituito dal seguente: «Il CIPE, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del Fondo aree sottoutilizzate, destina una quota del Fondo medesimo fino al limite annuale di 50 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

– che all'articolo 4 sia aggiunto il seguente comma: «*2-bis*. Agli oneri derivante dal comma 1, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

– che all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «è delegato ad adottare» siano aggiunte le altre: «senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica»;

– che venga approvata la proposta 13.500;

– che all'articolo 15, comma 2, vengano soppresse le parole: «e, eventualmente, in quota minoritaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa. L'eventuale percentuale della quota posseduta dalla Cassa depositi e pre-

stiti Spa è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze»;

– che vengano soppressi gli articoli 2, comma 13, 16, comma 23, 19, 27, 29 e 33;

– che agli articoli 2, comma 11, e 32 vengano aggiunte infine le seguenti parole: «subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

La Commissione osserva che il rinvio alla tabella C della legge finanziaria per l'anno 2008, contenuto nel comma 16 dell'articolo 17, andrebbe aggiornata con i riferimenti all'ultima legge finanziaria per l'anno 2009.

su emendamenti

24 marzo 2009

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 relativi al disegno di legge, ad eccezione delle proposte 1.0.1, 2.16 e 2.30, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1(testo 2), limitatamente alla lettera *b*) del comma 2 ed al comma 4, 1.2(testo 2), limitatamente alla lettera *b*) del comma 2 ed al comma 4, 1.3(testo 3), limitatamente alla lettera *b*) del comma 2-*ter* ed al comma 2-*quinqies*, 1.4, 1.8, 1.0.2, 2.13, 2.14, 2.100/5, 1.12, 2.30/1, 1.16 e 2.26, nonché parere di contrarietà semplice sulle proposte 1.9 e 1.15. Esprime poi parere non ostativo sulle proposte 1.16/1 e 2.100/2 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che i benefici previsti siano corrisposti nei limiti dei fondi ivi costituiti.

Sulle proposte 2.100/1 e 2.100, esprime parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della lettera *b*).

Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.0.1, 2.16 e 2.30, sulle quali il parere resta sospeso.

su emendamenti

25 marzo 2009

La Commissione, esaminati gli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 e quelli riferiti agli articoli da 3 a 12 relativi al disegno di legge, ad eccezione delle proposte 1.0.1, 2.16, 2.30, 3.5, 3.17, 3.500 e 7.4, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.2, 2.0.3, 6.2, 2.0.1, 3.0.4 (limitatamente al comma 5), 3.0.7 e 12.500. Il parere condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, è reso alle seguenti condizioni:

- che alle proposte 4.0.2 e 4.0.3, al comma 8, siano soppresse le parole: «senza spese», e che venga soppresso il comma 17;
- che all'emendamento 10.0.1 (testo 3), al comma 1, dopo le parole «in campo agroalimentare» siano aggiunte le altre «per l'anno 2009» e che dopo le parole «a tutela del consumatore», siano aggiunte le altre «per gli anni 2009-2011» e, al comma 6, la parola: «quantificati», sia sostituita dalle altre: «pari a»;
- che all'emendamento 3.0.1 sia introdotta, al comma 4, una clausola d'invarianza degli oneri;
- che all'emendamento 2.500 sia introdotta una clausola d'invarianza degli oneri;
- che nella proposta 11.600, al comma 11, siano soppresse le parole: «ai componenti».

Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti. Il parere sulle proposte 1.0.1, 2.16, 2.30, 3.5, 3.17, 3.500 e 7.4 resta sospeso.

su emendamenti

31 marzo 2009

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti fino all'articolo 17, ad eccezione degli ulteriori emendamenti trasmessi, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.10, 15.12, 15.13 (per la parte che prevede l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.a), 16.7, 16.11, 16.25, 16.34, 16.41, 16.42, 16.43, 16.74, 16.101, 16.144, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.7, 16.500, 17.13, 17.14, 17.44, 17.45, 17.51, 17.52, 17.54, 2.30, 3.5, 1.0.1, 2.16, 3.17, 16.142, 7.4, 13.3, 16.35, 16.53 e 16.54.

Esprime altresì parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 16.87 (testo 2) e 16.88, sulle quali il parere è con-

dizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di esclusione di compensi per la partecipazione all'organismo ivi indicato, e 17.29 (testo 2), sulla quale il parere non ostativo è reso alla condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che dopo le parole: «sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati» siano aggiunte le altre: «nel medesimo esercizio». Resta sospesa l'espressione del parere sull'emendamento 3.500 e su tutti gli ulteriori emendamenti riferiti fino all'articolo 17.

su emendamenti

2 aprile 2009

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 18 a 26, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione che sulle proposte 18.21, 18.28, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.12, 18.0.13, 18.0.14, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.17, 18.0.18, 18.0.22, 18.0.23, 20.5, 20.9, 21.10 e 22.0.1, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 20.0.2, sulla quale il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 2, e sulla proposta 26.0.1, sulla quale il parere non ostativo è reso a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che al comma 2, le parole «non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato», siano sostituite dalle seguenti «non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Resta sospesa l'espressione del parere sugli ulteriori emendamenti riferiti a tutti gli articoli fino al 26 e su quelli riferiti agli articoli successivi.

su emendamenti

8 aprile 2009

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 27 a 33, ad eccezione delle proposte 27.0.1 (testo 3) e dei relativi subemendamenti, 28.3, 29.0.1, 32.100, 32.0.100 e i relativi subemendamenti, 33.7 (testo 2), 33.0.2, 33.0.3, 33.0.4 (testo 2), 33.0.5 (testo 2), 33.0.500, e degli ulteriori emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario sulle proposte 30.0.2 e 30.0.3, nonché parere contrario, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 30.0.4, 30.0.5, 30.0.6, 32.0.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.8, 33.9, 33.11, 33.12, 33.14 e 33.15. Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti.

su emendamenti

23 aprile 2009

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 27 a 33, nonché gli ulteriori emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 33.0.2, 33.0.3, 33.0.5 (testo 2), 13.500/3, 13.500/4, 13.500/5, 13.500/7, 13.500/8, 13.500/9 e 18.600/1.

In ordine alla proposta 28.3 esprime parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla introduzione di una clausola di invarianza finanziaria per la proroga delle gestioni commissariali.

Resta sospeso il parere sulle proposte 3.500, 27.0.1 (testo 3) e relativi subemendamenti, 13.500/10, 16.400, 18.600/2, 33.0.5 (testo 2)/2, 33.0.5 (testo 2)/3, 33.0.4 (testo 3), 16.500 (testo 2), 16.700 e 27.100, nonché sugli ulteriori emendamenti e relativi subemendamenti trasmessi in data 22 aprile 2009.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

su emendamenti

29 aprile 2009

La Commissione, esaminati i restanti emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alle proposte 13.500/10 (limitatamente ai commi 3, 4 e 5), 16.500 (testo 2), 16.700, 27.100, 16.502 (testo 2)/3, 18.600/2, 18.0.25 (testo 2)/3, 29.0.1 (testo 2), 30.0.4 (testo 2), 33.0.5 (testo 2)/2, 33.0.5 (testo 2)/3 (limitatamente ai commi 1, 2 e 3).

In ordine alla proposta 3.500, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che sia parallelamente modificata la proposta 13.500 con l'introduzione delle seguenti parole: «al comma 1, dopo le parole comma 2 del presente articolo», inserire le seguenti: «nonché il comma 4-*bis* dell'articolo 3 della presente legge»; in

ordine alla proposta 27.0.1 (testo 3), il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che al comma 4 siano aggiunte infine le seguenti parole: «e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del fondo».

Esprime parere di semplice contrarietà in ordine alle proposte 16.400, 33.0.5 (testo 2)/3 (limitatamente ai commi 4 e 5), 33.0.4 (testo 3) (limitatamente al capoverso «art. 7»).

Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

PARERE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

sul disegno di legge

(Estensore: FERRARA)

28 gennaio 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni: per quanto riguarda l'articolo 1, recante disposizioni di delega in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese, la Commissione ravvisa la necessità di prevedere un termine per l'esercizio della delega ridotto rispetto ai dodici mesi previsti, tenuto conto che le disposizioni novellate, ai fini del rafforzamento della competitività del sistema produttivo distrettuale, avevano già trovato collocazione nel decreto-legge n. 112 del 2008.

In relazione all'articolo 27 e alla copertura degli oneri derivanti dalla misura di alleggerimento del carico fiscale sulle imprese distributrici di carburante, la Commissione sottolinea la necessità che la copertura dei relativi oneri finanziari sia garantita mediante l'utilizzazione di risorse alternative rispetto alla riduzione degli stanziamenti previsti per l'erogazione di agevolazioni destinate alle aree sottoutilizzate. Pertanto, con riguardo alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 27, la Commissione suggerisce di utilizzare una quota delle maggiori entrate derivanti dall'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

Relativamente all'articolo 31, la Commissione esprime perplessità sulla riorganizzazione della società SACE S.p.A., osservando che la previsione della separazione delle attività di competenza del predetto organismo, di per sé condivisibile, non giustifica necessariamente la creazione di due distinti organi societari, dotati di autonomia amministrativa e gestionale, bensì deve rimanere nell'ambito del medesimo organismo societario.

PARERE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

sul disegno di legge

(Estensore: POSSA)

17 dicembre 2008

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premessò che il provvedimento riveste grande rilievo prevalentemente per lo sviluppo economico,

con riferimento all'articolo 2, recante riforma degli interventi di reindustrializzazione e agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, valuta positivamente le misure prioritarie, definite al comma 11, tra cui sono previste iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonché progetti di innovazione industriale nel campo, fra gli altri, delle attività culturali. Al riguardo, rileva peraltro che si tratta di misure soprattutto applicative, che si collocano nella fase conclusiva del processo di ricerca;

relativamente all'articolo 3, comma 7, concorda sull'obiettivo di garantire maggiore competitività internazionale nell'offerta di servizi turistici. Manifesta tuttavia preoccupazione per la previsione secondo cui le installazioni e il rimessaggio di mezzi mobili di pernottamento non costituiscono in alcun caso attività rilevante ai fini paesaggistici, anche se collocati permanentemente;

con riguardo all'articolo 5, in tema di internazionalizzazione delle imprese, prende atto con favore che - in un'ottica di semplificazione amministrativa - si snelliscono le procedure per l'individuazione delle priorità e dei settori di intervento nell'ambito dell'accordo quadro con le università. In tale prospettiva, condivide che il ruolo svolto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca passi dal concerto al parere e sia superato il passaggio presso la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

relativamente agli articoli 9, 10 e 11, in materia di proprietà industriale e contrasto della contraffazione, condivide l'importanza di tutelare i prodotti italiani all'estero, anche attraverso una più incisiva regolamenta-

zione dei marchi e dei brevetti, al fine di salvaguardare la ricerca italiana e i suoi risultati in tutti i campi, tanto più in una dinamica di progressiva internazionalizzazione dei commerci.

Sulla base delle suesposte considerazioni, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

sul disegno di legge

(Estensore: BUTTI)

11 marzo 2009

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge:

– considerato che l'articolo 13, comma 3, dispone un incremento di 40 milioni di euro, per l'anno 2008, del finanziamento destinato alle emittenti televisive locali, di cui all'articolo 52, comma 18, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002), come rideterminato dalle successive leggi finanziarie;

– valutato che il fondo dei contributi per l'emittenza locale, riferiti al triennio 2009-2011, ha subito una considerevole riduzione (di circa 105,2 milioni di euro), tale per cui il recupero di 40 milioni, pur compensando il taglio per l'anno 2009, lascia irrisolto il problema del recupero dei tagli previsti per il 2010 e il 2011, pari rispettivamente a circa 22 e 38 milioni di euro;

– tenuto conto che il Ministero dello sviluppo economico-Dipartimento delle comunicazioni sta predisponendo la revisione del decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292 («Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni»);

– considerato poi che, nella predisposizione del piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico, alla luce dei contenuti che conoteranno il medesimo piano, sono previste misure per favorire la detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia e del trasporto;

– considerato infine che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha competenze in ordine alla materia della localizzazione delle opere di interesse statale ed è altresì parte attiva nelle procedure relative alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti;

esprime parere favorevole,

a condizione che:

– la revisione del summenzionato decreto ministeriale n. 292 del 2004 costituisca l'occasione per rivedere il sistema dei controlli e delle verifiche sui dati dichiarati dalle emittenti televisive locali, al fine di introdurre meccanismi più rigidi e incisivi che pongano fine a quelle situazioni ambigue che, fino ad oggi, hanno consentito ad alcune emittenti locali di accedere ai contributi pubblici, sebbene prive dei necessari requisiti; appare piuttosto opportuno prevedere idonee e selettive forme di sostegno della emittenza locale televisiva e radiofonica come, ad esempio, la defiscalizzazione degli investimenti effettuati in vista del passaggio al digitale;

– venga espressamente previsto che, al fine di acquisire adeguate risorse per assicurare la razionalizzazione e lo sviluppo delle reti di comunicazioni elettroniche nel Paese, una quota non inferiore al 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle future assegnazioni di diritto d'uso di frequenze radio, venga riassegnata ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, nonché agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento;

– allo scopo di consentire l'efficace espletamento dei maggiori impegni istituzionali connessi alla completa liberalizzazione del mercato postale, le maggiori entrate di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attualmente accertate rispetto a quelle realizzate nel 2008, vengano riassegnate, in misura non inferiore al 50 per cento, ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate allo svolgimento delle funzioni di amministrazione e controllo dell'Autorità di regolamentazione del settore postale;

osservando altresì che:

– all'articolo 3 (recante riordino degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi), appare necessario prevedere una clausola di salvaguardia delle disposizioni previste dalla legge n. 443 del 2001 e dalla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni con il programma delle opere strategiche da realizzare ai sensi della cosiddetta legge obiettivo;

– all'articolo 14 (recante delega al Governo in materia nucleare) è opportuno prevedere, al comma 1, il concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di salvaguardare le specifiche competenze del predetto Dicastero in ordine alla localizzazione delle opere di interesse statale, quali le centrali nucleari;

– all'articolo 16 (recante misure per la sicurezza ed il potenziamento del settore energetico), ai commi 8 e 11, è necessario prevedere il concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto

il piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico prevede specifiche misure nei settori dell'edilizia e del trasporto, propri del predetto Dicastero;

– all'articolo 22 (recante valorizzazione degli immobili militari), al comma 5, appare necessario salvaguardare sia le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni di cui alle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi, sia la specificità del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il cui parere, laddove previsto, deve essere reso secondo la specifica normativa vigente e non essere diluito nelle previsioni della legge n. 241 del 1990.

PARERE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

sul disegno di legge

(Estensore: SANCIU)

10 dicembre 2008

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

si sottolinea l'esigenza di rafforzare le misure di contrasto ai fenomeni di contraffazione alimentare, nel quadro di un'ulteriore elevazione degli *standard* di sicurezza alimentare.

PARERE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

sul disegno di legge

(Estensore: RIZZI)

20 gennaio 2009

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge, esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valorizzare i profili inerenti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute dei lavoratori presso gli impianti di produzione di energia elettrica nucleare.

PARERE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

sul disegno di legge

(Estensore: FLUTTERO)

4 febbraio 2009

Premesso che:

il disegno di legge n. 1195, approvato dalla Camera dei deputati e assegnato alla Commissione industria, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», deriva dallo stralcio, votato il 5 agosto scorso dalla Camera dei deputati, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge n. 1441 recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», presentato dal Governo il 2 luglio scorso e collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2009;

al Senato il disegno di legge n. 1195 è stato assegnato alla 10^a Commissione permanente in sede referente, con i pareri delle Commissioni 1^a, 2^a, 3^a, 4^a, 5^a, 6^a, 7^a, 8^a, 9^a, 11^a, 12^a, 13^a, 14^a e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

a seguito della richiesta formulata dalla Commissione 13^a per ottenere l'assegnazione congiunta del provvedimento alle Commissioni 10^a e 13^a, il Presidente del Senato, pur non aderendo a tale istanza, ha però di fatto riconosciuto la forte presenza di contenuto normativo a carattere ambientale attribuendo alla Commissione stessa la possibilità di predisporre un parere rinforzato;

l'iniziativa governativa infatti definisce una serie di strumenti per favorire lo sviluppo economico, in particolare la competitività delle imprese, anche attraverso una razionalizzazione e una semplificazione della normativa in diversi ambiti di intervento, tra i quali rivestono particolare importanza quelli che hanno significativi risvolti di tipo ambientale, quali il potenziamento del settore energetico attraverso un maggiore ricorso alle fonti rinnovabili, all'efficienza e al risparmio energetico, nonché alla ripresa in Italia della produzione di energia nucleare.

Considerato che:

le forti connessioni tra le problematiche ambientali e gli aspetti relativi alla produzione di energia sono evidenziate dal fatto che circa il 70 per cento dell'energia prodotta nel nostro Paese proviene da impianti di termogenerazione alimentati a combustibili fossili, quali il carbone, il gas naturale e la nafta (btz);

tale carico ambientale si somma a quello prodotto dagli autoveicoli con motori a scoppio del sistema della mobilità pubblica e privata, dell'autotrasporto, dagli impianti di riscaldamento domestico ed industriale e dagli impianti per la produzione di energia termica ad uso industriale in gran parte alimentati con combustibili fossili;

tali sistemi di generazione immettono nell'atmosfera micropolveri, (Pm10 e 2,5), ossidi di azoto e di zolfo ed altri inquinanti in quantità significative sicuramente dannose per la salute umana, degli animali e dei vegetali. Una politica energetica corretta deve tener conto degli aspetti economici, di quelli della sicurezza degli approvvigionamenti e del contenimento delle emissioni dannose alla salute umana;

ridurre la quota di energia prodotta con la combustione di fonti energetiche fossili ed aumentare quella prodotta a basso impatto ambientale come quella da rinnovabili e da nucleare consentirebbe di migliorare in modo significativo la qualità complessiva dell'ambiente. Se inoltre si aumenta la quantità complessiva di energia elettrica disponibile è possibile promuovere la diffusione delle auto a trazione elettrica che sono in una fase di forte evoluzione tecnologica ed il riscaldamento domestico elettrico, con ulteriori benefici ambientali derivanti dalla diminuzione del numero delle caldaie tradizionali e dei motori a scoppio in circolazione;

oltre a questo consistente carico ambientale si deve poi considerare la quota di produzione di Co2 generata dai cicli di combustione che potrebbe, anche se in misura probabilmente marginale e difficilmente quantificabile, incidere sul naturale e variabile svolgimento delle dinamiche climatiche. Anche su questo aspetto una saggia politica energetica deve tener conto di una riduzione di tali emissioni, nel rispetto degli accordi internazionali assunti;

risulta dunque evidente che anche da un punto di vista ambientale, lo sviluppo di tutto il potenziale disponibile per produzione di energia rinnovabile, ambientalmente compatibile da un lato ed il deciso ritorno al nucleare, accompagnati da una coerente politica di risparmio energetico sono obiettivi centrali di questo disegno di legge.

Tutte e tre queste opzioni devono dunque trovare un contesto normativo ben articolato, stabile e duraturo affinché gli investitori, dal singolo cittadino che interviene con migliorie a valenza energetica sulla propria casa ai gruppi nazionali ed internazionali che sono interessati a realizzare centrali nucleari nel nostro Paese siano incoraggiati nell'affrontare l'investimento. Tutte e tre le opzioni devono anche essere però economicamente compatibili, in grado quindi di «stare sul mercato» senza eccessivi e pro-

lungati interventi di sostegno finanziario pubblico, se non legati alla ricerca o a fasi di promozione.

Esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– con riferimento all'articolo 2, nell'ambito degli interventi previsti con le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si segnala l'opportunità di non incidere comunque sulle risorse destinate alla costituzione del Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE. Ovvero prevedere iniziative concrete che comunque riducano il fabbisogno finanziario mediante misure più allineate in termini di riduzione dell'inquinamento. Tenendo conto peraltro che allo stesso articolo, al comma 12, viene aggiunto in modo significativo il tema delle tecnologie legate all'ambiente tra le aree nelle quali, nel rispetto degli obiettivi di Lisbona, è opportuno promuovere progetti di innovazione industriale;

– all'articolo 3, comma 1, viene stabilita la predisposizione da parte del Ministero dello sviluppo economico di un piano da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziario, che definisca priorità opere ed investimenti strategici, compresi quelli energetici, al fine di assicurare la crescita unitaria del sistema produttivo. Il piano deve essere predisposto in funzione di sviluppo che sia in grado di coniugare le esigenze delle attività economiche con le esigenze di tutela ambientale. A tale riguardo, si ritiene opportuno che lo stesso piano sia predisposto tenendo in debita considerazione le indicazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

– gli articoli 14 e 15 contengono le deleghe al Governo per adottare, entro il 30 giugno 2009 e nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale degli impianti di produzione elettronucleare e dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi. I decreti previsti dall'articolo 14 saranno emanati su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Relativamente all'individuazione dei siti di stoccaggio dei rifiuti radioattivi si segnala che il Comune di Saluggia (VC) ospita attualmente e da molti anni oltre i tre quarti delle scorie nucleari ad alta radioattività presenti in Italia e che la Commissione tecnica del Ministero dell'ambiente incaricata di svolgere la valutazione d'impatto ambientale sull'impianto Cemex e il collegato deposito D3, situati nel territorio di Saluggia e destinati alla cementificazione e allo stoccaggio provvisorio delle scorie nucleari ivi collocate, con proprio atto n. 11 del 17 marzo 2008 ha dato parere positivo circa la compatibilità ambientale del progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni espresse nei rispettivi pareri espressi dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Piemonte.

Inoltre il relativo decreto, emanato in data 29 settembre 2008, ha traslasciato di riportare tali prescrizioni, in particolare il vincolo della non idoneità del sito di Saluggia a configurarsi come sito definitivo di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e il vincolo dello *start-up* dell'Impianto Cemex, una volta costruito, alla conclusione formale dell'individuazione del sito nazionale di stoccaggio dei rifiuti nucleari condizionati (entrambi contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 192351 del 13 marzo 2006).

Alla luce di questi elementi si ritiene indispensabile procedere prima dell'avvio dei lavori di costruzione delle prime centrali nucleari, all'individuazione di un sito unico nazionale di stoccaggio dei rifiuti nucleari ad alta radioattività, nel rispetto dei criteri della non idoneità del sito di Saluggia.

È di particolare rilievo il ruolo che viene affidato, nella fase precedente all'emanazione dei relativi decreti, alle Commissioni parlamentari competenti, le quali dovranno esprimere il proprio parere anche sulle proposte relative alle tipologie di impianti di produzione di energia elettrica nucleare che potranno essere realizzati nel territorio nazionale, nonché sulle procedure organizzative e i requisiti per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti.

In tale contesto, all'articolo 14, comma 2, lettera *c*), al fine di chiarire che le misure compensative per la localizzazione degli impianti in questione non sono soltanto di carattere finanziario, si ritiene opportuno prevedere che esse possano concretizzarsi anche attraverso opere che siano inserite in appositi accordi socio-economici.

Si evidenzia inoltre la necessità di indicare le modalità attraverso le quali il Comune sede di impianto introita la somma equivalente ai mancati oneri di urbanizzazione non percepiti in quanto l'impianto non viene autorizzato tramite concessione edilizia, bensì tramite Decreto Ministeriale.

A tale fine si segnala la procedura prevista per gli impianti termoelettrici tradizionali dalla legge n. 373 del 1975, articolo 15.

Nelle deleghe al Governo, previste al comma 2 dell'articolo 14, si ritiene opportuno includere l'ISPRA tra i soggetti ai quali richiedere i dati tecnico-scientifici (lettera *e*)).

Lo stesso comma, alla lettera *o*), reca la previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per le esecuzioni degli interventi. Sotto questo profilo si ritiene necessario prevedere forme di informazione diffuse e prolungate nel tempo rivolte all'opinione pubblica nazionale relative alla divulgazione in materia di energia nucleare, per garantire una adeguata informazione in una materia sulla quale da anni è stata promossa un'abbondante informazione distorta antinucleare e catastrofista.

Si reputa quanto mai opportuno il comma 4 che integra l'ordine di precedenza prescritto al gestore della rete di trasmissione nazionale affinché dopo l'immissione in rete dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili e prima di quella prodotta da sistemi di cogenerazione sia inserita l'energia nucleare prodotta sul territorio nazionale;

– nelle disposizioni dell'articolo 15 relative al ritorno alla produzione di energia nucleare in Italia si reputa opportuno introdurre una norma che impegni i futuri gestori degli impianti da utilizzare, nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti in materia, una quota da definire di combustibile derivante dal programma «*Megatones to Megawatts*», attraverso al quale da tempo viene prodotto combustibile per le centrali nucleari dall'uranio arricchito proveniente dallo smantellamento delle testate nucleari.

Tale scelta è economicamente conveniente, ambientalmente opportuna, in quanto si evita l'estrazione di migliaia di tonnellate di materiale roccioso da cui poi estrarre l'uranio ed è eticamente apprezzabile perché, come appare evidente, concorre alla trasformazione di armi di distruzione di massa in energia elettrica da immettere in rete. Attualmente circa il 13 per cento del combustibile utilizzato a livello mondiale proviene da questa fonte;

– in considerazione dell'importanza della scelta delle tecnologie degli impianti per la produzione di energia nucleare che possono essere ammessi sul territorio nazionale, si ritiene debba essere rinforzato il ruolo del Ministero dell'ambiente.

Inoltre è opportuno che la legge riconosca un ruolo determinante all'Agenzia per la sicurezza nucleare, mediante l'espressione del parere che tale organo dovrebbe formulare per l'individuazione delle tipologie degli impianti ammissibili, che verranno poi ufficialmente sancite con apposita delibera CIPE;

– l'articolo 16 prevede che il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, predisponga un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmetta alla Commissione europea.

Per quanto attiene al tema del risparmio energetico si segnala come settore da esplorare, in aggiunta a quello ormai diffuso e costoso basato su tecnologia ed impianti, quali materiali isolanti, impianti di riscaldamento e raffreddamento, generazione fotovoltaica, pannellature, coperture e serramenti, l'opportunità di approfondire i vantaggi dell'architettura bioclimatica.

Con questo approccio progettuale l'edificio viene contestualizzato nell'ambiente nel quale verrà realizzato, tenendo conto dell'esposizione ai raggi solari, dei versanti e di ogni altro utile elemento in grado di garantire, senza la necessità di aggiunte tecnologiche e quindi senza costi aggiuntivi, forti riduzioni dei consumi energetici.

L'inserimento di tali requisiti progettuali nelle norme tecniche di costruzione, la validazione di parametri *standard* di riferimento atti a misurare il livello di efficienza energetica raggiunto dal progetto e la definizione di opportuni incentivi non onerosi per la pubblica amministrazione quali premi in cubatura, sono passi necessari per concretizzare tali opportunità di minor consumo di energia;

- ancora relativamente all'articolo 16, con l'obiettivo di facilitare la conoscenza delle caratteristiche energetiche degli edifici si ritiene opportuno prevedere che ai fini della presentazione della richiesta di accatastamento, debba essere indicata la classe energetica dell'edificio, secondo quanto definito dal decreto di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 192 del 2005 che stabiliva l'obbligo di allegare, agli atti di trasferimento a titolo oneroso, l'attestato di certificazione energetica.

La legge n. 133 del 2008 all'articolo 35 elimina l'obbligo di cui sopra, abrogando i commi 3 e 4 dell'articolo 6 ed i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005.

Tale abrogazione limita l'utilità della certificazione energetica che è mirata, in primo luogo, ad informare correttamente gli utilizzatori (acquirenti/locatari) delle caratteristiche energetiche dell'immobile, permettendo di ampliare gli elementi di valutazione in fase di scelta dell'immobile.

È da ricordare che la direttiva 2002/91/CE, attuata in Italia tramite il decreto legislativo n. 192 del 2005, richiedeva agli Stati Membri di provvedere affinché l'attestato di certificazione energetica fosse reso noto all'utilizzatore. La trascrizione dei dati nel certificato catastale raggiungerebbe l'obiettivo;

- l'articolo 16 inoltre reca misure per la sicurezza ed il potenziamento del settore elettrico, tra le quali si segnalano i commi 6 e 7 che contengono indicazioni circa il riassetto organizzativo e la ridefinizione degli obiettivi della Sogin s.p.a. Senza entrare nel merito della strategia industriale che verrà definita per questa società, si ritiene opportuno evidenziare come sia importante che le eventuali fasi di riassetto organizzativo non creino rallentamenti ed inefficienze alle attività di smantellamento e di *decommissioning* svolta presso gli 8 impianti gestiti dalla Sogin, che ha oggi raggiunto un buon assetto operativo che si ripercuote in termini positivi sulle attività svolte.

È di tutta evidenza come la valorizzazione del *know how* acquisito da Sogin nelle operazioni di *decommissioning*, eventualmente integrato con analoghe esperienze di *partner* privati, rappresenta un patrimonio di conoscenze che può consentire ad un futuro soggetto industriale di partecipare a gare ed acquisire commesse importanti in questo settore a livello mondiale.

Come è altrettanto evidente che la capacità, il rispetto dei tempi, la trasparenza e l'efficienza con le quali il Governo, tramite le sue strutture, in questo caso la Sogin, dimostra di saper operare sul territorio siano elementi di rassicurazione per i cittadini con i quali si dovrà aprire un confronto per la localizzazione di nuovi impianti nucleari;

- il comma 8 contiene indicazioni per la predisposizione di un piano straordinario per l'efficienza energetica, con particolare attenzione al coordinamento ed all'armonizzazione tra le funzioni svolte in questo settore da Regioni ed Enti Locali, all'efficacia delle attuali iniziative ed alla sostituzione di prodotti, apparecchi e processi con altri dotati di superiori *standard* di efficienza;

Il comma 11 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali, l'individuazione di norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe.

Il comma 12 consente ai comuni di destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto» dell'energia elettrica prodotta, allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia ed incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici.

Il comma 13 dispone che le decisioni condominiali riguardanti gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al risparmio energetico e all'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili siano valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali, a condizione che le quote millesimali siano rappresentate dagli intervenuti in assemblea.

Non si ritiene opportuno intervenire con un provvedimento che forzi le regole che le singole realtà condominiali si sono liberamente date.

La Finanziaria 2008, al comma 289, stabiliva che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, il rilascio del permesso di costruire fosse subordinato all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa o 5 kW nel caso di edifici industriali.

Il rispetto di tale obbligo richiede normative tecniche di contorno ad oggi mancanti. Inoltre la materia è disciplinata già dal decreto legislativo n. 192 del 2005 che, però, prevede l'emanazione di apposito decreto per regolamentare in dettaglio gli aspetti relativi a prescrizioni minime, caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia elettrica.

D'altro canto anche la recente proposta di revisione della direttiva europea 2002/91, di cui il decreto legislativo n. 192 del 2005 è il recepimento italiano, inserisce importanti riferimenti a sistemi di cogenerazione (energia termica prodotta contemporaneamente a quella elettrica), agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile delocalizzati rispetto all'edificio, ed una valutazione, anche sotto il profilo economico, delle prestazioni richieste.

Rispetto a quest'ultimo punto, il legare la produzione di 1kW all'unità abitativa, indipendentemente dalla superficie di quest'ultima, penalizza fortemente le unità di piccole dimensioni rispetto alle altre.

Alla luce di queste considerazioni, si ritiene opportuno il differimento dei termini previsti dalla Finanziaria 2008, comma 289, al 1° gennaio 2010. Tale differimento permetterebbe di disciplinare correttamente la ma-

teria, con l'emanazione del decreto previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005.

Si ritiene opportuno ribadire per il fotovoltaico e per le fonti rinnovabili in generale il concetto della compatibilità economica. I contributi finanziari pubblici, che pesano peraltro direttamente sulla bolletta elettrica dei cittadini e delle attività produttive contribuendo in modo significativo a renderla più onerosa, dovrebbero essere limitati sia in termini di importo che di durata temporale a sole fasi di promozione.

Con riferimento al comma 16 che sostituisce l'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, si ritiene opportuno precisare che le procedure autorizzatorie di cui allo stesso articolo 46 avviate precedentemente all'entrata in vigore della stessa disposizione sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;

- altrettanto importante dal punto di vista ambientale l'articolo 17 che istituisce l'Agenzia per la sicurezza nucleare con il compito di controllare e autorizzare, verificare gli aspetti relativi alla sicurezza, tutte le attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare nonché la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi. Tale Agenzia verrà strutturata integrando in modo funzionale le strutture dell'attuale dipartimento nucleare dell'ISPRA e quelle che si occupano dello stesso settore dell'Enea.

Si ritiene opportuno che venga esplicitamente affermata l'indipendenza dell'Agenzia, che deve operare in piena autonomia tecnica, scientifica e regolamentare. Al riguardo va tenuto presente che l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) indica gli *standard* che sono di norma applicati a tutti gli Stati membri. Tali *standard* prevedono che l'indipendenza dell'Agenzia (denominata dall'IAEA «Autorità») sia definita per legge e che in materia di sicurezza il legislatore dovrà adeguarsi alle prescrizioni dell'Agenzia.

Inoltre dovrebbe essere previsto un sistema di «impugnazione» nei confronti delle decisioni assunte direttamente dall'Agenzia se non condivise dal Governo.

Le previsioni dell'articolo 17, comma 9, indicano l'ISPRA tra i soggetti alle cui risorse poter attingere per la copertura finanziaria di quanto previsto dal comma 16. Si ritiene opportuno prevedere che tale scelta non vada ad incidere negativamente sulle risorse da destinare alle altre specifiche competenze dell'ISPRA in materia ambientale;

- l'articolo 19 disciplina il funzionamento dell'ISPRA, che, ceduta la parte relativa alle competenze nucleari all'Agenzia, si configura in modo più preciso come un Istituto di ricerca prettamente ambientale. Ne consegue che è opportuno che tale Istituto agisca sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente;

- completa il quadro delle riorganizzazioni funzionali, all'articolo 20, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico-sostenibile - ENEA - che opererà sotto la vigi-

lanza del Ministero dello sviluppo economico svolgendo attività di ricerca nonché la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia con particolare riguardo al settore nucleare. L'Agenzia potrà avvalersi delle risorse finanziarie e di personale dell'ENEA precedente, Ente che sarà soppresso a decorrere dalla data di insediamento dei commissari nominati con un successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico. In tale contesto, si segnala l'opportunità di tenere conto degli oneri di cui all'articolo 17, comma 9, ai fini della quantificazione dei costi relativi al decreto previsto al comma 4 dell'articolo 20.

– la promozione dell'innovazione nel settore energetico è garantita dalla convenzione prevista all'articolo 21 tra i Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico e l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.a., secondo indicazioni dettagliate nello stesso articolo. Si ritiene opportuno definire una forma di coinvolgimento efficace a questa attività da parte dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) prevista all'articolo 20.

La Commissione chiede, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del regolamento, che tale parere sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**sul disegno di legge**

(Estensore: PISCITELLI)

10 dicembre 2008

La Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge S. 1195 del Governo, in corso di esame presso la 10^a Commissione del Senato, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla X Commissione della Camera;

considerato che le materia «commercio con l'estero» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» appartengono alla competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione; rilevato che specifiche disposizioni del provvedimento incidono in settori di esclusiva competenza statale, quali l'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l), della Costituzione;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, all'articolo 14 del testo, l'opportunità di rimodulare la norma affinché sia garantito un maggiore coinvolgimento del ruolo delle autonomie territoriali in sede di Conferenza unificata nella localizzazione, sul territorio nazionale, di impianti di produzione elettrica nucleare;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di promuovere iniziative legislative volte a ricondurre le norme generali in materia di commercio con l'estero e di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia in apposite leggi-quadro di settore che enuncino e determinino i principi fondamentali, afferenti alla competenza statale, atteso che su tali materie spetta alle regioni la potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Distretti produttivi e reti di imprese)

1. L'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti:

«Art. 6-bis. - *(Delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese)*. - 1. Al fine di agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti norme in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costituire una rete di imprese in forma di gruppo paritetico o gerarchico;

b) definire i requisiti di stabilità, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la rete di imprese;

c) definire le condizioni, le modalità, i limiti e le tutele che assistono l'adozione dei vincoli contrattuali di cui alla lettera a);

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Distretti produttivi e reti di imprese)

1. L'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito **dal seguente**:

«Art. 6-bis. - *(Delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese)*. - 1. **Identico**:

a) *identica*;

b) definire i requisiti di stabilità, **di struttura organizzativa**, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la rete di imprese;

c) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) definire le modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l'utilizzo, da parte delle reti medesime, degli strumenti di promozione e di tutela dei prodotti italiani;

e) definire, anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva e in materia di mercato del lavoro, il regime giuridico della rete di imprese, eventualmente coordinando o modificando le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese;

f) con riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in Paesi diversi dall'Italia, prevedere una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali;

g) prevedere che ai contratti di cui alla lettera a) possano aderire anche imprese sociali, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché, seppure in posizione minoritaria, enti senza scopo di lucro che non esercitino attività di impresa;

h) favorire la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito destinati alle reti di imprese costituite all'interno dei distretti **come definite dall'articolo 6-bis.1**;

i) riordinare la legislazione fiscale vigente relativamente alle reti costituite all'interno dei distretti, **come definite dall'articolo 6-bis.1**, al fine di prevedere, a parità di gettito complessivo e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, specifiche agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione mediante l'applicazione di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito.

2. Il parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1 è reso entro due mesi dalla data di trasmissione del relativo schema, decorsi i quali il decreto legislativo può essere

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) favorire la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito destinati alle reti di imprese costituite all'interno dei distretti;

i) riordinare la legislazione fiscale vigente relativamente alle reti costituite all'interno dei distretti, al fine di prevedere, a parità di gettito complessivo, **nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266**, e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, specifiche agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione mediante l'applicazione di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito.

2. *Identico*».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comunque emanato. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti, con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi.

Art. 6-bis.1. - (Distretti produttivi e reti di imprese). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei distretti produttivi, come individuati dalle leggi regionali, attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, alle reti di imprese di cui all'articolo 6-bis collocate all'interno dei distretti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme concernenti i tributi dovuti agli enti locali.

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, dopo le parole: "Ministro per l'innovazione e le tecnologie," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,";

b) al comma 368, lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

"1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366 del presente articolo, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006;

2) rimane ferma per le regioni e per gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, la facoltà di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri";

c) al comma 368, lettera b):

1) al numero 1), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro per la funzione pubblica," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,";

2) al numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,".

3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, le parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317" sono soppresse.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

(Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l'iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma, promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

2. L'accordo di programma è l'atto di regolamentazione concordata con il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione di essi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca totale o parziale del finanziamento e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalità di promozione del reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate. Con riferimento alla specifica iniziativa e nei limiti delle potestà proprie delle istituzioni partecipanti, fermo restando quanto stabilito al comma 9, l'accordo di programma costituisce fonte che regola gli interventi e gli adempimenti previsti.

3. All'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

aree o distretti in situazione di crisi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, provvede, secondo le direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi del comma 9, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di seguito denominata «Agenzia», mediante l'applicazione del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 devono prevedere, tra l'altro, interventi al fine di promuovere iniziative di riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Nell'ambito degli accordi di programma si provvede, d'intesa, ove possibile, con enti e organismi locali competenti, alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di aree o distretti industriali dismessi da destinare ai nuovi investimenti produttivi.

7. All'individuazione delle aree o dei distretti in situazione di crisi in cui realizzare

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. All'individuazione delle aree o dei distretti in situazione di crisi in cui realizzare

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

gli interventi di cui al presente articolo, per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2007, n. 747, provvede, con proprio decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le disposizioni vigenti che prevedono modalità di individuazione di aree o distretti in situazione di crisi industriale diverse da quella prevista dal presente comma sono abrogate.

8. Il coordinamento dell'attuazione dell'accordo di programma di cui al comma 2 è assicurato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi dell'Agenzia.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 3 e impartisce le direttive all'Agenzia al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

10. All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia: accordo di programma sottoscritto il 26 luglio 2006 tra il Ministero dello sviluppo economico, la regione Sardegna, il Consorzio ASI di Ottana e la società Nuoro Servizi Srl, per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana, nella misura di 7 milioni di euro alla regione Sardegna; accor-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gli interventi di cui al presente articolo, per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2007, n. 747, provvede, con proprio decreto, il Ministro dello sviluppo economico, **sentiti** il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali **e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**. Le disposizioni vigenti che prevedono modalità di individuazione di aree o distretti in situazione di crisi industriale diverse da quella prevista dal presente comma sono abrogate.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia: **accordo di programma sottoscritto il 1° aprile 2008 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la regione Puglia, la provincia di Lecce, il comune di Casarano, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa e**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

do di programma per la crisi industriale in Riva presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005 tra il medesimo Ministero, la regione Piemonte, le province di Torino e di Asti, i comuni di Riva presso Chieri e di Chieri, nella misura di 5 milioni di euro alla regione Piemonte; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, nella misura di 8 milioni di euro alla regione Campania per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito dell'iniziativa di reindustrializzazione di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a sostegno degli investimenti di piccole e medie imprese che si insediano nelle aree o distretti industriali resi disponibili dalla dismissione delle imprese in crisi.

11. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prioritariamente destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Confindustria Lecce, per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale ad elevata specializzazione nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero, del PIT n. 9, territorio Salentino-Leccese, nella misura di 5 milioni di euro alla regione Puglia; accordo di programma sottoscritto il 26 luglio 2006 tra il Ministero dello sviluppo economico, la regione Sardegna, il Consorzio ASI di Ottana e la società Nuoro Servizi Srl, per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana, nella misura di **5 milioni di euro** alla regione Sardegna; accordo di programma per la crisi industriale in Riva presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005 tra il medesimo Ministero, la regione Piemonte, le province di Torino e di Asti, i comuni di Riva presso Chieri e di Chieri, nella misura di **4 milioni di euro** alla regione Piemonte; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, nella misura di **6 milioni di euro** alla regione Campania per gli interventi integrativi anche infrastrutturali, nell'ambito dell'iniziativa di reindustrializzazione di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a sostegno degli investimenti di piccole e medie imprese che si insediano nelle aree o distretti industriali resi disponibili dalla dismissione delle imprese in crisi.

11. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, **ferma restando la verifica delle compatibilità finanziarie di cui al comma 556 dell'articolo 2 della medesima legge n. 244 del 2007, da effettuare entro quindici giorni dalla disponibilità dei dati relativi alla provenienza delle risorse di cui al medesimo comma 554**, sono prioritariamente destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

a) dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo all'operatività degli sportelli unici all'estero e all'attivazione di misure per lo sviluppo del «*Made in Italy*», per il rafforzamento del piano promozionale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e per il sostegno delle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'estero;

b) degli incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonché di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali, comprese le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa;

c) dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

d) degli interventi nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8) da tenere in Italia nel 2009;

e) del sostegno al riutilizzo di aree industriali destinate al progressivo degrado per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento industriale finalizzato contemporaneamente all'internazionalizzazione dei prodotti, alla ricerca scientifica e alla massima attenzione per la tutela dell'ambiente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) del sostegno alle aree industriali destinate alla progressiva dismissione e per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento finalizzato contemporaneamente: all'internazionalizzazione dei prodotti; alla ricerca e allo sviluppo per l'innovazione del prodotto e di processo realizzati in collaborazione con università o enti pubblici di ricerca; all'integrazione delle attività economiche con le esigenze di massima tutela dell'ambiente e di risparmio energetico;

f) dell'accrescimento della competitività, con particolare riferimento alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della produzione italiana sostenute dal Ministero dello sviluppo economico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

12. Allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla lettera *c*) del comma 11, sono individuate quelle relative alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione, all'industria aerospaziale e all'ambiente.

13. Gli interventi di cui al comma 11 sono realizzati a valere direttamente sulle risorse disponibili come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008.

Art. 3.

(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, come definita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. L'individuazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

12. *Identico.*

13. Gli interventi di cui al comma 11 sono realizzati a valere direttamente sulle risorse disponibili come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008, **nonché su quelle successivamente accertate ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.**

Art. 3.

(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, **fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,** determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, come definita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo na-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

viene compiuta attraverso un piano, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e d'intesa con le regioni o le province autonome interessate e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attività economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente, di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione del presente articolo, il piano è approvato dal CIPE entro il 31 marzo 2009.

2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e d'intesa con le regioni o le province autonome interessate e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attività economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente, di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione del presente articolo, il piano è approvato dal CIPE entro **tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della predetta procedura.**

2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo è delegato ad adottare, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerità delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e al più ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione, nonché attraverso sistemi quali buoni e *voucher*;

b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

c) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;

d) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;

e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo;

f) snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;

g) razionalizzazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;

h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, te-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai distretti industriali in situazione di crisi;

i) individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonché destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse, **che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altre finalità**, non inferiori al 50 per cento.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti previo parere delle competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalità di cui al presente comma.

4. Al Fondo di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono assegnate dal CIPE, a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, risorse fino al limite annuale di 50 milioni di euro. Per l'utilizzo delle risorse stanziato ai sensi del presente comma, il CIPE

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

i) individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonché destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse non inferiori al 50 per cento;

***l)* previsione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.**

3. *Identico.*

4. **Il CIPE, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, destina una quota del Fondo medesimo fino al limite annuale di 50 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.** Per l'utilizzo delle risorse stanziato ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalità di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

provvede, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.

5. Al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «con delibera del CIPE,» è inserita la seguente: «adottata» e, dopo le parole: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

6. I commi 32 e 33 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.

7. Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cui all'articolo 1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.

4-bis. Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 30 milioni di euro. Al relativo onere si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della presente legge.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3-bis.

(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;

b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'iter procedurale sia giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei termini

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi;

c) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).

2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

4. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o maggiori spese né minori entrate per la finanza pubblica.

Art. 3-ter.

(Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese)

1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1.

3. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie».

4. All'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

seguito periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma».

Art. 3-*quater*.

(Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.

2. All'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo la parola «proprietari» sono inserite le seguenti: «usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,»;

b) nel terzo periodo, dopo le parole «i proprietari» sono inserite le seguenti: «, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria».

3. Le modifiche di cui al comma 2 hanno natura interpretativa. Tuttavia non si fa

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

(Disciplina dei consorzi agrari)

1. Al fine di uniformarne la disciplina ai principi del codice civile, i consorzi agrari sono costituiti in società cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del medesimo codice. L'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutua-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

luogo al rimborso delle tasse pagate da chi, alla scadenza del termine utile per il pagamento, avesse già trasferito a terzi la proprietà, il possesso o la disponibilità del veicolo.

4. La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.

Art. 3-quinquies.

(Modifiche in materia di ICI)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Disciplina dei consorzi agrari)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del medesimo codice. I consorzi agrari adeguano i propri statuti alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori. Alle proposte di concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini di cui all'articolo 124, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

2. Il comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è abrogato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

2-bis. Per consentire la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, i consorzi agrari entro il 30 settembre 2009 dovranno sottoporre all'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. L'omessa trasmissione degli atti nel termine indicato o il diniego di autorizzazione al deposito da parte dell'autorità amministrativa comporta la sostituzione dei commissari liquidatori e di tutti i componenti dei comitati di sorveglianza. Si provvede alla sostituzione anche in presenza del-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'avvenuto deposito degli atti di cui agli articoli 213 e 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, qualora il tribunale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia accolto l'opposizione, per motivi connessi alla attività del commissario, indipendentemente dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 4-bis.

(Società cooperative)

1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: «con scopo mutualistico» sono aggiunte le seguenti: «iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice».

2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'albo delle società cooperative, di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto albo.

4. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte nell'albo delle società cooperative devono chiedere entro il 30 giugno 2009 al registro delle imprese di provvedere all'iscrizione nell'albo medesimo, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria con conseguente devoluzione del patrimonio indivisibile ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

6. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.

7. All'articolo 223-*sexiesdecies*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica» sono sostituite dalle seguenti:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

«comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000».

8. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».

9. All'articolo 2545-*octies* del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

rientro nei parametri della mutualità prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000».

10. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

«3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi. La cancellazione dall'albo determina la perdita delle agevolazioni fiscali e la devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, 388. In caso di omessa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cancellazione dall'albo si applica la gestione commissariale di cui articolo 2545-sexiesdecies del codice civile ai soli fini della devoluzione del patrimonio ai citati fondi mutualistici. Al rappresentante legale ed agli amministratori dell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro».

11. All'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi pre-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

posti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico».

12. Nell'elenco n. 1, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'interno della sezione relativa al Ministero dello sviluppo economico, la voce: «Legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 20» è soppressa. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, almeno ogni due mesi solari dalla effettuazione del versamento, i cui estremi devono essere comunicati dalle società cooperative al Ministero dello sviluppo economico, alla riassegnazione integrale sui pertinenti capitoli del Ministero dello sviluppo economico:

a) delle somme introitate per le spese comunque connesse alle ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle medesime secondo il disposto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302;

b) delle somme relative al gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

c) delle somme riferite alla maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di vigilanza, a carico delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

13. Al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto italiano di studi cooperativi Luigi Luzzatti, è trasformato nell'Associazione italiana di studi cooperativi

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Luigi Luzzatti avente personalità giuridica, con sede in Roma, ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed a supporto del quale l'ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi finanziari e patrimoniali dell'Associazione sono costituiti, oltreché dal patrimonio già facente capo all'Istituto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'articolo 29-bis del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché da una quota delle somme versate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dalle società cooperative ivi menzionate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'entità delle predette quote è fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attività.

14. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola: «amministrativa» è sostituita dalla seguente: «esclusiva» e le parole: «anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche» sono soppresse.

15. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata una sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000».

16. Nell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

(Internazionalizzazione delle imprese)

1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole da: «e con il Ministro dell'istruzione» fino a: «Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente»;

b) all'articolo 5, comma 3, le parole: «, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali,» sono soppresse.

Art. 6.

(Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e suc-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono soppresse.

17. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dopo le parole: «gli articoli 2,» è inserita la seguente: «4,».

Art. 5.

(Internazionalizzazione delle imprese)

Identico

Art. 6.

(Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese)

1. *Identico:*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cessive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre a quelle relative alle esportazioni, anche quelle concernenti gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane e prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;

b) coordinare gli interventi di competenza dello Stato con quelli di competenza delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adegua-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) *identica;*

soppressa

b) *identica.*

2. Il Governo è delegato ad adottare **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia **previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, **di cui all'allegato 1, nonché degli strumenti di incentivazione per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli enti di cui all'allegato 1**, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché a obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

c) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi commi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) semplificazione della procedura di ripartizione dello stanziamento annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all'estero di enti, istituti, associazioni, consorzi *export* multiregionali, camere di commercio italiane all'estero, erogato ai sensi delle leggi di settore;

e) complementarietà degli incentivi rispetto ad analoghe misure di competenza regionale.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

(*Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa*)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

«6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di *venture capital*, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalità di *venture capital* previsti dal presente comma possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al decreto del Vice Ministro delle attività produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, all'integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(*Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

(*Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa*)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (*start-up*) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in qualità di socio della SIMEST Spa, già finalizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, a interventi per lo sviluppo delle esportazioni.

3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità operative del Fondo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(*Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità operative del Fondo.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

«Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi. Usurpazione di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Alla stessa pena soggiace chi riproduce prodotti industriali usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti o contraffacendo i medesimi brevetti, disegni o modelli, ovvero, senza essere concorso nell'usurpazione o nella contraffazione, ne fa altrimenti uso.

Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione o di brevettazione, sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali rispettivamente applicabili.

Nei casi di utilizzo di un titolo di proprietà industriale senza il consenso dell'avente diritto, quali i casi di produzione, di vendita, di commercializzazione, di deposito, di importazione ed esportazione, anche temporanea, nonché in ogni caso di uso di un titolo di proprietà industriale senza il consenso dell'avente diritto, si applica la pena prevista dal primo comma, diminuita della metà»;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 9.

(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)

1. *Identico:*

a) *identico:*

«Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione **da sei mesi a tre anni** e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso, essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale, di tali brevetti, disegni, o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili, salvo che siano stati commessi nei casi di cui all'articolo 416, a querela della persona offesa, e a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

«Art. 474. - (*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi o usurpativi*). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti previsti dall'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, **ovvero prodotti industriali realizzati usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli industriali**, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, **usurpazione o** introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 25.000 chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i prodotti di cui al primo comma.

Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 473»;

c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:

«Art. 474-bis. - (*Aggravante specifica*). - La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000, se i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e 474, primo comma, sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dei casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative e organizzate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identico*:

«Art. 474. - (*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*). - Fuori dei casi di concorso nei **reati** previsti dall'articolo 473, chiunque, **essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale**, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione **da sei mesi a tre anni** e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque, **essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale**, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, **al fine di trarne profitto**, i prodotti di cui al primo comma è punito **con la reclusione fino a due anni** e con la multa fino a euro 25.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili, salvo che siano stati commessi nei casi di cui all'articolo 416, a querela della persona offesa, e a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

c) dopo l'articolo 474 è inserito il seguente:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 474-ter. - (*Confisca*). - Nei casi di cui agli articoli 473, **primo e secondo comma**, e 474, **primo comma**, è sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 se si tratta di cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato appartenenti a persona estranea, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale»;

d) all'articolo 517, le parole: «fino a un anno o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni e»;

e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis è aggiunto il seguente:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

«**Art. 474-bis.** - (*Confisca*). - Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, **salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno**, la confisca delle cose che **servirono o furono destinate** a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, **il prezzo** o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. **Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.**

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, **commi terzo e quarto**, se si tratta di cose che **servirono o furono destinate** a commettere il reato, **ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto**, appartenenti a persona estranea **al reato medesimo**, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, **o l'illecita provenienza** e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale»;

d) *identica*;

e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis **sono aggiunti i seguenti:**

«**Art. 517-ter.** - (*Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando diritti di proprietà industriale*). - **Chiunque fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando i diritti o in violazione di un titolo di proprietà industriale è punito con la reclusione da sei**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

«Art. 517-ter. - (Contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari **tutelate ai sensi di leggi speciali, regolamenti comunitari o convenzioni internazionali** è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte nel territorio dello Stato.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

mesi a tre anni e con la multa da 3.500 euro a 35.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da 5.000 euro a 50.000 euro se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-bis e al secondo comma dell'articolo 517-bis.

Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà o industriale.

Art. 517-quater. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà **o comunque altera** indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione **da sei mesi** a tre anni e con la multa **da 3.500 euro a 35.000 euro.**

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-*bis* e al secondo comma dell'articolo 517-*bis*».

2. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: «416-*bis*,» sono inserite le seguenti: «473 e 474, aggravati ai sensi dell'articolo 474-*bis*,».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da 5.000 euro a 50.000 euro se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-*bis* e al secondo comma dell'articolo 517-*bis*.

Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 517-*quinquies*. - (Circostanza attenuante) - Le pene previste dagli articoli 517-*ter* e 517-*quater* sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-*ter* e 517-*quater*, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti».

2. L'articolo 127, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.

3. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: «416, sesto comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono inserite le seguenti: «, e per i delitti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 474-*bis* del medesimo codice,».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

previsti dagli articoli 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater*,».

4. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «**416, sesto comma,**» sono inserite le seguenti: «**416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater*,**».

5. La disposizione del comma 4 si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'articolo 4-*bis*, comma 1-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater* del medesimo codice,».

Art. 9-*bis*.

*(Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater* del codice penale)*

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater* del codice penale sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 10.

(Contrasto della contraffazione)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «473 e 474, primo comma, e 517-ter, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis,».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria competente dispone la distruzione dei beni sequestrati secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.

4. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.

5. Per quanto non disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n. 43.

Art. 10.

(Contrasto della contraffazione)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «**473, 474, 517-ter, 517-quater,**».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo:

1) le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,» sono soppresse;

2) le parole: «da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose»;

3) la parola: «intellettuale» è sostituita dalla seguente: «industriale»;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) nel quinto periodo, prima delle parole: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato,».

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Fermo restando il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia che, nell'ambito di indagini per il contrasto della circolazione e della vendita di merci con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

traffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere od occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore».

5. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».

Art. 11.

(Proprietà industriale)

1. All'articolo 47 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

Art. 11.

(Proprietà industriale)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità».

2. All'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

2-bis. All'articolo 122 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio».

2-ter. All'articolo 122 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ai commi 6 e 8, la parola: «diritti» è sostituita dalla seguente: «titoli».

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai procedi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 134. - (*Norme in materia di competenza*). - 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:

a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;

b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;

c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;

d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario».

4. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 239. - (*Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore*). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fab-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

menti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

bricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».

5. Il comma 2 dell'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

«2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza».

6. La disposizione di cui all'articolo 120, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.

7. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2007, è abrogato.

8. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di coordina-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di **indirizzo**,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mento delle azioni intraprese da ogni amministrazione al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale. Sono inoltre attribuiti allo stesso Consiglio i seguenti compiti:

a) monitorare i fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale, nonché di proprietà intellettuale limitatamente ai disegni e modelli;

b) studiare misure volte a contrastare la violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale che realizzino un *enforcement* effettivo dei diritti di proprietà industriale;

c) sensibilizzare le imprese sui diritti e doveri della proprietà industriale, facilitando la conoscenza della regolamentazione dei Paesi esteri con un'informativa continua, nonché assistere le imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali;

d) monitorare i fenomeni in materia di contraffazione dei prodotti agroalimentari e studiare misure specifiche per potenziare l'attività di contrasto della contraffazione agroalimentare che riescano ad innalzare effettivamente il livello di protezione per i consumatori e i produttori;

e) coordinare e monitorare l'attività di controllo nel settore agroalimentare biologico;

f) sviluppare azioni di sensibilizzazione dei consumatori e dei lavoratori;

g) elaborare ogni anno un piano d'azione in materia di lotta alla contraffazione effettuando un monitoraggio e una valutazione dei risultati;

h) favorire azioni di coordinamento con altre strutture omologhe di Paesi esteri.

(*Si veda, in analoga formulazione, il comma 12*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.

9. Il Consiglio nazionale anti-contraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

9. Il Consiglio nazionale anti-contraffazione delibera altresì in ordine alle modalità di svolgimento da parte delle aziende interessate, in regime di auto-controllo e con procedure di campionamento e metodi conformi alle vigenti disposizioni, dei prelievi e delle determinazioni necessari per il controllo periodico della produzione e della verifica dei limiti chimico-analitici, nel rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, anche ai fini della presentazione, all'atto dell'operazione doganale, della dichiarazione di sussistenza dei requisiti di idoneità all'esportazione ai sensi della legge 10 marzo 1969, n. 96.

10. La deliberazione di cui al comma 9 è adottata con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

(*Si veda, in analogia formulazione, il comma 13*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e da un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonché delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.

Soppresso

Soppresso

10. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(*Si veda, in analogia formulazione, il comma 14*)

11. L'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, è abrogato.

12. Il Consiglio nazionale anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da quattro rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze; da un rappresentante del Ministero degli affari esteri; da un rappresentante del Ministero della difesa; da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; da un rappresentante del Ministero dell'interno e da un rappresentante del Ministero della giustizia. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti delle imprese e dei produttori senza diritto di voto.

13. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello svi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attività culturali e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le attività di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi.

11. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. All'attuazione dei commi da 8 a 10 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

12. Identico.

(*Si veda, in analogia formulazione, il comma 9*)

(*Si veda, in analogia formulazione, il comma 10*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

luppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attività culturali. Le attività di segreteria sono svolte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

14. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. All'attuazione dei commi da 8 a 13 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

15. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 dicembre 2008, disposizioni correttive o integrative del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo modificato dal presente articolo, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice;

b) armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78;

c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;

d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(*Si veda, in analoga formulazione, il comma 11*)

13. Il Governo è delegato ad adottare, entro il **31 dicembre 2009**, disposizioni correttive o integrative, **anche con riferimento all'aspetto processuale**, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo modificato dal presente articolo, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione.

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

14. Identico.

Art. 11-bis.

(Bollo virtuale)

1. La lettera *a*) del comma 1-*quater* dell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*a*) per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori:

euro 42,00».

2. Dopo la lettera *a*) del comma 1-*quater* dell'articolo 1 della citata tariffa dell'imposta di bollo, parte I, è inserita la seguente:

«*a*-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti:

1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 12.

(Iniziativa a favore dei consumatori della trasparenza dei prezzi)

1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni forniscono all'utente indicazioni trasparenti circa le offerte proposte sul mercato, affinché sia possibile per il cliente interessato dall'offerta di servizi effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delle misure di cui al comma 1.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;

3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito:

euro 20,00».

Art. 12.

(Iniziativa a favore dei consumatori della trasparenza dei prezzi)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

2-bis. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata».

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

(Iniziativa a favore dei consumatorie dell'emittenza locale)

1. Per l'anno 2008, le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, al netto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, sono destinate ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Le risorse di cui al comma 1, relative a somme riassegnate nel corso dell'anno 2008, permangono nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, per complessivi euro 25.066.556.

3. Per l'anno 2008, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12-bis.

(Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. Al comma 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dai commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68».

Art. 13.

(Iniziativa a favore dei consumatorie dell'emittenza locale)

1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilità del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo nonché dall'articolo 3, comma 4-bis, della presente legge, sono destinate ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, sono incrementati di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previ-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

4. Gli importi da pagare per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146, sono, comunque, direttamente versati, per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a uno specifico fondo di tesoreria a essa intestato, fino a corrispondenza di un importo pari al minimo edittale stabilito dall'articolo 27, comma 9, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal citato decreto legislativo n. 146 del 2007, per le infrazioni di cui all'articolo 21, commi 3 e 4, dello stesso codice. La parte di sanzione eccedente ha la destinazione prevista dal comma 1 del presente articolo. Il presente comma si applica anche ai versamenti ancora da effettuare.

Art. 14.

(Delega al Governo in materia nucleare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2009, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti **criteri per** la disciplina della localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare nonché dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare nel territorio nazionale e per la definizione delle misure compensative da

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sione della spesa in attuazione dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilità del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Soppresso

Art. 14.

(Delega al Governo in materia nucleare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro **sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione **nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

corrispondere alle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i principi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Con i decreti di cui al presente comma sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;

b) definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;

c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere **e da realizzare in favore delle** popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i principi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Con i decreti di cui al presente comma sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) definizione di **elevati** livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;

c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, **agli enti locali** e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture;

d) previsione delle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita;

e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca e università;

f) determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;

g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture;

d) previsione delle modalità **che i titolari di autorizzazioni di attività** devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita;

e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, **ivi incluso l'ISPRA**, e università;

f) *identica*;

g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita **e tutte le opere connesse** siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**;

h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;

i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;

l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;

m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;

n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «*decommissioning*»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, **ad eccezione delle procedure di VIA e VAS cui si deve obbligatoriamente ottemperare**, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;

i) *identica*;

l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione, **che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali**, siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;

m) *identica*;

n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione, **con contribuzione a carico dei medesimi produttori, e alla gestione di un fondo per lo**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi.

3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».

5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

smantellamento degli impianti nucleari e opere connesse, per il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi, al termine della vita operativa degli impianti, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea e gli standard internazionali in materia;

o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni, **e in particolare per quelle** coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi **e per la gestione degli impianti;**

p) **previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti di cui al comma 1;**

q) **previsione di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.

(Energia nucleare)

1. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per lo sviluppo e l'utilizzo degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica, da soggetti industriali anche riuniti in consorzi e, **eventualmente, in quota minoritaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa. L'eventuale percentuale della quota posseduta dalla Cassa depositi e prestiti Spa è**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

6-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma 2».

Art. 15.

(Energia nucleare)

1. Con delibera del CIPE, **da assumere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge** su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per **la costruzione e l'esercizio** degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica, da soggetti industriali anche riuniti in consorzi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 16.

(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)

1. Per lo svolgimento dei servizi specializzati in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle società da esso controllate. Il Gestore dei servizi elettrici Spa e le società da esso controllate forniscono tale supporto secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano lo statuto societario.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2-bis. L'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

«298. A decorrere dal 1° gennaio 2009 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti modalità e termini per il versamento di cui al presente comma».

Art. 16.

(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)

1. *Identico.*

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas si avvale del Gestore dei servizi elettrici

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e **la Cassa conguaglio per il settore elettrico, di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 6 luglio 1974, n. 34,** sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le funzioni esercitate dal fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Spa e dell'Acquirente unico Spa per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attività relative alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché per l'espletamento di attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia.

2-bis. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-ter. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 Kw, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.

3. La gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa del fondo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

n. 640, e dall'Agenzia nazionale delle scorte di riserva di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 28 ottobre 1977, n. 44.

4. Le funzioni e i compiti attribuiti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 6 luglio 1974, n. 34, sono trasferiti all'Acquirente unico Spa, fatta eccezione per le attività di accertamento e verifica di natura tecnica, che sono trasferite al Gestore dei servizi elettrici Spa.

5. I soggetti indicati ai commi 3 e 4 succedono a titolo universale agli enti soppressi, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisiscono le risorse finanziarie, strumentali e di personale.

6. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della società Sogin Spa, prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della società Sogin Spa ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico.

7. Ai fini dell'attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 6 e fino alla sua completa esecuzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla nomina di un commissario e di due vicecommissari per la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di fi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, **e le funzioni dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977.**

Soppresso

5. I soggetti indicati **al comma 3** succedono a titolo universale agli enti soppressi, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisiscono le risorse finanziarie, strumentali e di personale, **senza oneri per la finanza pubblica.**

6. *Identico.*

7. Ai fini dell'attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 6 e fino alla sua completa esecuzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla nomina di un commissario e di due vicecommissari per la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di fi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nanziamento, che saranno ridefiniti al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il consiglio di amministrazione della società Sogin Spa in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decade alla medesima data.

8. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi per l'efficienza e il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario predisposto con l'apporto dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contiene in particolare:

a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra le funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;

b) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuati e in fase di avvio, con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;

c) meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni e grandi centri commerciali;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nanziamento, che saranno ridefiniti al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il consiglio di amministrazione della società Sogin Spa in carica alla data di **nomina dei commissari** decade alla medesima data.

8. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi per l'efficienza e il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario predisposto con l'apporto dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contiene in particolare:

a) *identica*;

***b)* misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;**

c) *identica*;

***d)* meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici come definiti all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e grandi centri commerciali;**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) definizione di indirizzi per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l'applicazione dei certificati bianchi e di *standard* di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia, dell'industria e del trasporto.

9. All'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) definizione di indirizzi per **l'acquisto e l'installazione di prodotti nuovi e per** la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l'applicazione dei certificati bianchi e di *standard* di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia **per uso civile abitativo o terziario, delle infrastrutture**, dell'industria e del trasporto;

f) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare l'accesso delle medesime all'autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita, all'utilizzo delle migliori tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione.

8-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 162, le parole da: «A decorrere dal 1° gennaio 2010» fino a: «all'interno di apparati» sono soppresse;

b) il comma 163 è abrogato.

9. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati».

10. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, è abrogata.

11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto, definisce norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle informazioni. Le norme e le procedure standardizzate sono definite nel rispetto dei principi della semplificazione, della certezza e della trasparenza dell'azione amministrativa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

10-bis. All'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si applica ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto, definisce norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle informazioni. Le norme e le procedure standardizzate sono definite nel rispetto dei principi della semplificazione, della certezza e della trasparenza dell'azione amministrativa **e della salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela ambientale, nonché nel rispetto delle competenze delle regioni e delle amministrazioni locali.**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il segno zonale non concorre alla determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche, già effettuate in corso d'anno, degli oneri di dispacciamento dovuti al gestore della rete elettrica nazionale.

11-ter. Allo scopo di rendere più efficiente il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, l'obbligo, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è trasferito ai soggetti che concludono con la società Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.

11-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità con cui, a decorrere dall'anno 2011 e sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si procede all'attuazione di quanto stabilito dal comma 11-ter. Con il medesimo decreto sono rimodulati gli incrementi della quota minima di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base degli effetti del trasferimento di cui al comma 11-ter e coerentemente con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello nazionale e comunitario.

11-quinquies. L'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di unità di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

12. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto» dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in «conto energia» e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.

13. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole: «maggioranza semplice delle quote millesimali» sono aggiunte le seguenti: «rappresentate dagli intervenuti in assemblea».

14. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

piccola cogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

12. *Identico.*

13. *Identico.*

13-bis. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione è prorogato di un anno, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

14. *Identico:*

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono soggetti a un'autorizzazione

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

a) al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Dalla data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento»;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

unica» sono inserite le seguenti: «comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi», dopo le parole: «la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti» sono inserite le seguenti: «e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti» e dopo le parole: «costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture» sono inserite le seguenti: «, opere o interventi,»;

b) *identica;*

c) **il comma 4-bis è sostituito dal seguente:**

«4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo periodo, si provvede al-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) dopo il comma 4-*quater* sono inseriti i seguenti:

«4-*quinqüies*. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, **fondazioni**, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.

4-*sexies*. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

L'autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di funzionamento del comitato di cui al presente comma. Sono in ogni caso esclusi compensi per la partecipazione al comitato medesimo»;

d) *identico*:

«4-*quinqüies*. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi **di manutenzione** su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.

4-*sexies*. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo.

4-septies. La denuncia di inizio attività costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale.

4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche.

4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

4-decies. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine indicato al comma *4-octies* ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo **e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonché le norme tecniche per le costruzioni.**

4-septies. Identico.

4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, **e dal progetto definitivo**, che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche **e delle norme tecniche per le costruzioni.**

4-novies. Identico.

4-decies. Identico.

4-undecies. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

scontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico e notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

4-duodecies. È fatta salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

4-terdecies. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero dello sviluppo economico, con il quale attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4-duodecies. Identico.

4-terdecies. Ultimato l'intervento, **il soggetto incaricato del collaudo** rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero dello sviluppo economico, con il quale attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

4-quaterdecies. **Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici. In mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Pre-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

15. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo le parole: «la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ri-potenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di pubblicità».

15. *Identico.*

15-bis. All'articolo 179, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette funzioni comprendono anche quelle relative all'esercizio dei poteri espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e quelle relative alle autorizzazioni delle varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo ai sensi del-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

16. L'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (*Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto*). - 1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero per l'aumento della capacità dei terminali esistenti, è rilasciata a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del terri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'articolo 169, comma 3, quarto periodo, del presente codice e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato».

15-ter. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali dismessi, nonché agli impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacità produttiva, si applicano, alle condizioni ivi previste, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

15-quater. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa».

16. *Identico:*

«Art. 46. - (*Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto*). - 1. **Gli atti amministrativi relativi alla** costruzione e **all'**esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero per l'aumento della capacità dei terminali esistenti, **sono rilasciati** a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

torio e del mare e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione di conclusione del procedimento costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente il consiglio comunale entro il termine perentorio di novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.

3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro rea-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'ambiente e della tutela del territorio e del mare **e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. **L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della capacità dei terminali esistenti. L'intesa con la regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare.**

3. *Identico».*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento unico di cui al comma 1 considera contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale e il progetto di terminale di rigassificazione e il relativo complessivo provvedimento è reso anche in mancanza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata di concerto anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale».

17. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai procedimenti autorizzativi in corso alla medesima data.

18. L'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è abrogato, fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non è esercitata l'opzione di cui al comma 17 del presente articolo.

19. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono sostituiti dai seguenti:

«77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra opera-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

17. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai procedimenti **amministrativi** in corso alla medesima data.

18. *Identico.*

19. *Identico:*

«77. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca è data comunicazione ai comuni interessati.

78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

78. *Identico.*

79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.

80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

79. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

80. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica.

81. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi **in terraferma**, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

82. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

81. Nel caso in cui l'attività di prospezione di cui al comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

82. Identico.

82-bis. *Identico.*

82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni **competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo**, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. **Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia è competente ad autorizzare.**

82-quater. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi della legislazione vigente.

82-bis. Qualora le opere di cui al comma 82 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82 ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 81, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volontà».

20. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a *82-bis* della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dal comma 19 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.

21. Il Comitato centrale metrico istituito dall'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, è soppresso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma **82-quater** comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma **82-quater** ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a **82-ter**, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volontà.

82-sexies. **Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia».**

20. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a *82-sexies* della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dal comma 19 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, **nonché ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti**, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.

21. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

22. Laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

23. Lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonché l'avvio e il monitoraggio dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, secondo le procedure di cui al medesimo comma 554.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

22. *Identico.*

23. *Identico.*

23-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana un decreto volto a definire le prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, per cui è necessaria la sola dichiarazione di inizio attività (DIA).

23-ter. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, è sostituito dal seguente:

«1. L'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla, è autorizzata dalla regione territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775».

23-quater. La temperatura convenzionale dei reflui di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, è pari a 15 gradi centigradi.

23-quinquies. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferma restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto».

23-sexies. All'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: «energia, vapore ed acqua calda» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW»;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) al numero 2, lettera *e*), dopo le parole: «sfruttamento del vento» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW».

23-septies. All'articolo 35 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma *2-bis* è aggiunto il seguente:

«*2-ter.* Ai fini della presentazione della richiesta di accatastamento, deve essere indicata la classe energetica dell'edificio, secondo quanto definito dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192».

23-octies. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, è soppresso.

23-novies. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, è sostituito dal seguente:

«2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia».

Art. 16-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 830, sono aggiunti i seguenti periodi: «Alla Regione siciliana è riconosciuta simmetricamente all'aumento della misura del concorso alla spesa la retrocessione di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti pe-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

troliferi immessi in consumo nel territorio regionale. Alla determinazione dell'importo annuo da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 832 è abrogato.

Art. 16-ter.

(Modifica all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale».

Art. 16-quater.

(Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. All'articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i settori dell'energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera».

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas riferisce, anche in riferimento alle lettere c) ed i) del comma

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 17.

(Agenzia per la sicurezza nucleare)

1. È istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

2. L'Agenzia è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia che le verranno associate.

3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di cui al comma 15.

4. L'Agenzia garantisce la sicurezza nucleare nel rispetto delle norme e delle pro-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili».

3. Ai compiti attribuiti ai sensi del presente articolo l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

(Agenzia per la sicurezza nucleare)

1. È istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di **vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la** salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

2. *Identico.*

3. **L'Agenzia è indipendente ed opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare.**

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente. Le linee guida e i criteri per il funzionamento dell'Agenzia sono stabiliti dal Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni europee e internazionali d'interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione.

5. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza e la salvaguardia nucleare. In particolare:

a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche **statali** in riferimento alle attività di cui al comma 1 sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;

b) l'Agenzia ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;

c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni di esercizio siano rispettate;

d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare alle prove richieste;

e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenti, la trasmissione di dati, informazioni e documenti;

f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, *standard* e procedure tecniche e pub-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza **nucleare e la radioprotezione**. In particolare:

a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche in riferimento alle attività di cui al comma 1 sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

blica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità alla normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

g) l'Agenzia può imporre misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di violazioni, irrogare sanzioni amministrative pecuniarie di importo compreso tra 25.000 euro e 150 milioni di euro, nonché sospendere e revocare le autorizzazioni;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) l'Agenzia può imporre misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, **in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei medesimi soggetti alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonché disporre la sospensione delle attività di cui alle autorizzazioni e proporre alle autorità competenti la revoca delle autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia comunica annualmente all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati. Il finanziamento ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo è corrispondentemente ridotto per pari importi. L'Agenzia è tenuta a versare, nel medesimo esercizio, anche successivamente all'avvio dell'ordinaria attività, all'entrata del bilancio dello Stato le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni da essa incassate**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

h) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie;

i) l'Agenzia svolge attività di informazione tecnico-scientifica verso il pubblico e nelle scuole, anche in collaborazione con altri organismi e istituzioni, e corsi relativi ai casi di emergenza;

l) l'Agenzia controlla la modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita.

6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri. I componenti dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa il presidente dell'Agenzia,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ed eccedenti l'importo del finanziamento ordinario annuale ad essa riconosciuto a legislazione vigente;

soppressa

h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;

***i)* l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i titolari dell'autorizzazione all'esercizio o allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita tenendo conto dei migliori *standard* internazionali, fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA).**

5-bis. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

due componenti sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli altri due componenti sono designati dal Ministro dello sviluppo economico. Prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono procedere all'audizione delle persone individuate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Il presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia.

7. Il presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.

8. Sono organi dell'Agenzia il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale è nominato collegialmente dall'Agenzia all'unanimità dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del Diparti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e da due componenti supplenti. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione.

9. I compensi spettanti ai componenti degli organi dell'Agenzia sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è definita e individuata anche la sede dell'Agenzia. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse dell'ISPRA e dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi del comma 16.

10. Gli organi dell'Agenzia durano in carica sette anni.

11. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico.

12. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. Per almeno **trentasei** mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.

14. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 13 e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia.

15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze **e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione**, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.

14. *Identico.*

15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tecnologico e industriale dell'ISPRA, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 16. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.

16. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tecnologico e industriale dell'ISPRA, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con **il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione**, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 16. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.

16. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e relative proiezioni.

17. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

18. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 14, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.

19. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

17. *Identico.*

18. *Identico.*

19. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, che esercita le funzioni del presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

(*Misure per l'efficienza del settore energetico*)

1. La gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

2. Il Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico.

3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato elettrico, in qualunque forma prestate, non possono essere distratte dalla destinazione prevista, nè essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli partecipanti o del Gestore del mercato elettrico, anche in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

20. *Identico.*

Art. 18.

(*Misure per l'efficienza del settore energetico*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

caso di apertura di procedure concorsuali. Non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.

4. Il Gestore del mercato elettrico definisce le modalità e i tempi di escussione delle garanzie prestate nonché il momento in cui i contratti conclusi sui mercati, la compensazione e i conseguenti pagamenti diventano vincolanti tra i partecipanti ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore e, nel caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti di un partecipante, opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima. Nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare la definitività di cui al periodo precedente. Le società di gestione di sistemi di garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, possono svolgere i servizi di compensazione, garanzia e liquidazione anche con riferimento ai contratti conclusi nelle piattaforme di mercato organizzate e gestite dal Gestore ai sensi del presente comma.

5. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela per i clienti finali del settore del gas, la società Acquirente unico Spa garantisce la fornitura di gas ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela per i clienti finali del settore del gas, la società Acquirente unico Spa **quale fornitore di ultima istanza** garantisce la fornitura di gas ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio.

5-bis. Al fine di garantire la competitività dei clienti industriali finali dei settori dell'industria manifatturiera italiana caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene la società Acquirente unico Spa al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali di cui al comma 5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico è stabilita la data di assunzione da parte della società Acquirente unico Spa della funzione di garante

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

slativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere alla revisione delle norme previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al fine di rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale;

b) definire misure che promuovano l'incontro della domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta, al fine di garantire l'effettivo trasferimento dei benefici della concorrenzialità del mercato anche agli stessi clienti finali industriali.

5-ter. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5-bis è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di ritardo nella trasmissione, il termine per l'esercizio della delega è differito di un periodo corrispondente al ritardo medesimo, comunque non eccedente i tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 5-bis. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

6. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della fornitura di gas per i clienti finali di cui al medesimo comma 5.

7. Al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico nella regione Sardegna, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale.

8. Trascorsi centottanta giorni dall'avvio del meccanismo di cui al comma 7, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità per la cessazione, entro il 31 dicembre 2009, dell'applicazione delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

9. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni. Il medesimo regime di sostegno è riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria e assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri dell'Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefici di cui al presente comma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

8. Trascorsi **novanta** giorni dall'avvio del meccanismo di cui al comma 7, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità per la cessazione, entro il 31 dicembre 2009, dell'applicazione delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

9. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni. Il medesimo regime di sostegno è riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria e assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri dell'Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefici di cui al presente comma. **Con de-**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

creto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

9-bis. Sono prorogati di un anno i termini previsti dall'articolo 14, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per effetto di detta proroga, i diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati, o in fase di realizzazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nel testo vigente al 31 dicembre 2006, sono fatti salvi purché i medesimi impianti:

a) siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;

b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009;

c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.

9-ter. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «assegnati dopo il 31 dicembre 2007».

9-quater. Alla lettera *d*) del numero 1 della sezione 4 della parte II dell'allegato X

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

10. Per le diverse tipologie di impianto di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri per l'aggiornamento annuale del costo evitato di combustibile in modo da determinare una riduzione dell'ammontare della relativa voce tariffaria a carico degli utenti da applicare a conclusione del periodo di riconoscimento dell'ulteriore componente di cui al titolo II, punto 3, dello stesso provvedimento n. 6 del 1992, al fine di rendere coerenti tali aggiornamenti con l'evoluzione dei costi di produzione delle diverse tipologie di impianto e con la salvaguardia della redditività degli investimenti effettuati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «esclusivamente meccanica» sono inserite le seguenti: «e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata».

10. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresì conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 249/06 del 15 novembre 2006.

10-bis. Per gli impianti di microgenerazione ad alto rendimento ai sensi della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite norme per la semplificazione degli adempimenti relativi all'installazione dei dispositivi e alle misure di carattere fiscale e per la definizione di procedure semplificate in materia di ver-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

11. In deroga all'applicazione delle procedure vigenti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce entro il 31 dicembre 2008 i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate all'ammodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari fino alla data del 31 dicembre 2008.

12. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni.

13. La validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili, installati presso le utenze domestiche, è di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verifica o accertamento della conformità prima della loro immissione in commercio.

14. Per le tipologie di misuratori diverse da quelle di cui al comma 13 installati presso le utenze domestiche la validità dei bolli metrici

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

samento delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali.

10-ter. Il decreto di cui al comma 10-bis non deve comportare minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. La validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori **di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h** è di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verifica o accertamento della conformità prima della loro immissione in commercio.

14. **Con proprio decreto di natura non regolamentare il Ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

apposti è di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione.

15. Non può essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di verifica o di fabbricazione o di apposizione della marcatura «CE» ai misuratori di gas sottoposti a verifica dopo la loro riparazione o rimozione.

16. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie di misuratori e alla relativa normativa nazionale e comunitaria, le modalità di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura «CE».

17. Ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi delle operazioni di sostituzione non vengano posti a carico dei consumatori nè direttamente nè indirettamente. Con il medesimo provvedimento sono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie che l'Autorità può irrogare in caso di violazioni, nella misura minima e massima di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

elettrica e il gas, può stabilire una maggiore validità temporale rispetto a quella di cui al comma 13, comunque non superiore a venti anni, per particolari tipologie di misuratori di gas che assicurano maggiori efficienza e garanzie per i consumatori rispetto a quelli attualmente installati in prevalenza.

15. *Identico.*

16. *Identico.*

17. Ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi delle operazioni di sostituzione **non costituiscano oneri specifici a carico dei consumatori**. Con il medesimo provvedimento sono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie che l'Autorità può irrogare in caso di violazioni, nella misura minima e massima di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

17-bis. Al fine di garantire e migliorare la qualità del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministero dello sviluppo economico determina, entro centoventi giorni dalla data

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è incaricata dell'attuazione dei suddetti criteri al fine del contenimento e della salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla necessità di un razionale utilizzo delle risorse esistenti.

17-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma *2-bis* sono inseriti i seguenti:

«**2-ter.** Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, l'attestato di certificazione energetica è allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata.

2-quater. Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso».

Art. 18-bis.

(Termine relativo alla tutela della concorrenza nel settore del gas naturale)

1. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: «fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015».

Art. 18-ter.

(Reti interne di utenza)

1. Sono definite «Reti interne di utenza» le reti elettriche senza obbligo di connes-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

sione di terzi che connettono unità di produzione o unità di consumo rispettivamente esercite, ovvero come attestato dalla titolarità della licenza di officina elettrica ove richiesta, ed effettivamente utilizzate, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dal medesimo soggetto o gruppo societario sul quale la società capogruppo esercita un'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497-*sexies* del codice civile. Le Reti interne di utenza insistono su un territorio delimitato, di proprietà o nella piena disponibilità, a titolo di comodato d'uso o di diritto di superficie di un terreno demaniale, del predetto soggetto o gruppo societario, che non ha soluzione di continuità, fatta eccezione per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua. Per le Reti interne di utenza si applicano la normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche, nonché le norme tecniche per le costruzioni. Sono fatte salve le norme in tema di valutazione di impatto ambientale.

2. Si intendono incluse nelle Reti interne di utenza le reti elettriche presenti in siti comunque nella disponibilità di soggetti, operanti nei settori regolati, necessarie all'adempimento dell'obbligo, derivante da specifica normativa, a fornire a operatori terzi servizi energetici nel contesto di ospitalità presso i siti stessi.

3. Sono definite Reti interne di utenza «preesistenti» le reti elettriche che connettono unità di produzione o unità di consumo di energia elettrica di proprietà o nella disponibilità del medesimo soggetto o del gruppo societario sul quale la società capogruppo esercita una attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'articolo 2497-*sexies* del codice civile o di soggetti

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

terzi che operano nel medesimo comprensorio industriale e che sono di fatto esercite come Reti interne di utenza alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalle modalità di dispacciamento delle unità di produzione o di consumo.

4. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono definiti i casi di specie di cui al comma 3, nonché le situazioni nelle quali sono stati già avviati i lavori di realizzazione di Reti interne di utenza o ottenute le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

5. Le Reti interne di utenza di poli industriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere considerate tali anche nel caso in cui gli impianti per la produzione e la distribuzione di prodotti ausiliari non elettrici, quali i gas tecnici, a supporto delle unità di produzione o consumo vengano adeguati a nuove esigenze produttive del polo industriale e gestite in *outsourcing*.

6. Ai fini della qualità del servizio elettrico, la responsabilità del Gestore della rete con obbligo di connessione di terzi è limitata, nei confronti delle unità di produzione o di consumo connesse a Rete interna di utenza, al punto di connessione/scambio con la suddetta rete con obbligo di connessione di terzi.

Art. 18-quater.

(Misure per il risparmio energetico)

1. Gli incentivi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono estesi agli impianti produttivi di energia mediante l'utilizzo di vapore proveniente dai processi di raffreddamento industriale.

2. Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico a

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

quella comunitaria, alla parte II dell'allegato IX alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2.7, dopo le parole: «fenomeni di condensa» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071»;

b) al numero 2.10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas»;

c) al numero 3.4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071»;

d) al numero 3.6 sono soppresse le parole: «esclusivamente metallici.»

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 18-quinquies.

(Efficienza energetica degli edifici)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all'allegato A sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 14, sono soppresse le parole: «, scaldacqua unifamiliari»;

b) dopo il numero 14 è inserito il seguente:

«14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario è un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria».

Art. 18-sexies.

(Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata)

1. Le richieste di rimodulazione, presentate dai patti territoriali entro il 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, devono riguardare iniziative comprese nel medesimo patto sentito il parere, sul bando di rimodulazione, della regione o provincia autonoma interessata, che si deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero dello sviluppo economico.

2. All'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

3. Al punto 3.3 della delibera CIPE n. 69 del 22 giugno 2000, pubblicata nella *Gaz-*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 19.

(Funzionamento dell'ISPRA)

1. Per garantire il funzionamento dell'ISPRA, anche durante la fase commissariale tendente ad assicurarne l'avvio, nei capitoli di bilancio già intestati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, confluiscono, oltre alle somme assegnate, nella misura stabilita per l'anno 2008, nel capitolo già intestato all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, anche le somme già assegnate nell'anno 2008 all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nell'ambito di quelle stanziare nel relativo capitolo di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000, e successive modificazioni, le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro».

4. Ai fini degli accertamenti finali di spesa sull'avvenuta realizzazione degli investimenti agevolati nell'ambito dei patti territoriali, contratti d'area e loro modulazioni o protocolli aggiuntivi, è data facoltà al Ministero dello sviluppo economico di usufruire dell'attività di professionisti esterni alla pubblica amministrazione entro il limite previsto del 20 per cento, reclutati con apposito avviso pubblico che ne stabilisce i requisiti professionali minimi, con oneri a carico dell'impresa beneficiaria delle misure agevolate.

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 20.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA)

1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.

3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, è soppresso.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione**, con il Ministro dell'istruzione,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e di controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento e le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In sede di adozione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario e due subcommissari.

6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e di controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento e le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In sede di adozione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche, **nonché degli oneri di cui all'articolo 17, comma 9.**

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20-bis.

(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;

b) alla lettera *b)*, dopo le parole: «degli statuti» sono inserite le seguenti: «e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;

c) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 21.

(Promozione dell'innovazione nel settore energetico)

1. Al fine di promuovere la ricerca e la sperimentazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, è stipulata un'apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del piano di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per i fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'approvazione di un piano operativo che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.

2. Il piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:

a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sul confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici nonché, in via sperimentale, anche per il sequestro dell'anidride carbonica nei giacimenti di idrocarburi in terraferma, a fine di coltivazione, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 21.

(Promozione dell'innovazione nel settore energetico)

1. Al fine di promuovere la ricerca e la sperimentazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, **nonché per lo sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l'efficienza energetica**, è stipulata un'apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del piano di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per i fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'approvazione di un piano operativo che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.

2. *Identico:*

a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e **sullo stoccaggio definitivo del biossido di carbonio emesso dagli impianti termoelettrici nonché realizzazione, anche in via sperimentale, dello stoccaggio definitivo del biossido di carbonio in formazioni geologiche profonde idonee anche a fini di coltivazione, con sostegno finanzia-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto, nel rispetto delle varie alternative tecnologiche prospettabili;

b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo di ausilio alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di potenza, ai programmi internazionali sul nucleare denominati «*Generation IV International Forum*» (GIF), «*Global Nuclear Energy Partnership*» (GNEP), «*International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles*» (INPRO), «Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica» e «*International Thermonuclear Experimental Reactor*» (ITER), ad accordi bilaterali, internazionali di cooperazione energetica e nucleare, nonché partecipazione attiva ai programmi di ricerca, con particolare attenzione a quelli comunitari, nel settore del trattamento e dello stoccaggio del combustibile esaurito, con specifica attenzione all'area della separazione e trasmutazione delle scorie;

c) partecipazione ai progetti per la promozione delle tecnologie «a basso contenuto di carbonio» secondo quanto previsto dall'Accordo di collaborazione Italia-USA sui cambiamenti climatici del luglio 2001 e dalla Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la protezione dell'ambiente tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti d'America e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rio limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;

b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo di ausilio alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di potenza, ai programmi internazionali sul nucleare denominati «*Generation IV International Forum*» (GIF), «*Global Nuclear Energy Partnership*» (GNEP), «*International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles*» (INPRO), «Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica», «*International Thermonuclear Experimental Reactor*» (ITER) e «**Broader Approach**», ad accordi bilaterali, internazionali di cooperazione energetica e nucleare **anche finalizzati alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di potenza**, nonché partecipazione attiva ai programmi di ricerca, con particolare attenzione a quelli comunitari, nel settore del trattamento e dello stoccaggio del combustibile esaurito, con specifica attenzione all'area della separazione e trasmutazione delle scorie;

c) **adozione di misure di sostegno e finanziamento per la promozione di interventi innovativi nel settore della generazione di energia di piccola taglia, in particolare da fonte rinnovabile, nonché in materia di risparmio ed efficienza energetica e microgenerazione;**

d) *identica.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il Ministro dello sviluppo economico attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2006, per il triennio 2009-2011 anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

3-bis. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica, la sicurezza energetica e la riduzione di emissione di gas effetto serra, all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta»;

b) al terzo periodo, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2010»;

c) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d) presentazione e promozione di un piano industriale per lo sfruttamento della miniera e l'esercizio della centrale di produzione elettrica che preveda ricadute atte a facilitare lo sviluppo dell'area Sulcis-Iglesiente;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 22.

(Valorizzazione ambientale degli immobili militari)

1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) progetto e realizzazione di un sistema dimostrativo per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio sotterraneo di frazione non inferiore al 50 per cento dell'anidride carbonica prodotta dalla centrale e promozione di un programma di attività finalizzato alla tecnologia di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi della legge 27 giugno 1985, n. 351».

Art. 22.

(Valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari)

1. *Identico.*

1-bis. Il Ministero della giustizia, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei principi e con le modalità previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all'articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All'accordo devono essere allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.

4. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.

5. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre ammini-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, utilizzare direttamente gli istituti penitenziari con le medesime finalità di cui al comma 1.

2. *Identico.*

Soppresso

4. *Identico.*

5. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre ammini-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

strazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale.

6. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma 5 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

Art. 23.

(*Elettrodotti aerei*)

1. Alla lettera z) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la parola: «elettrodotti» è inserita la seguente: «aerei».

Art. 24.

(*Tutela giurisdizionale*)

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti il settore dell'energia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

strazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. **Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, qualora previsto, è reso in base alla normativa vigente.**

6. *Identico.*

Art. 23.

(*Elettrodotti aerei*)

Identico

Art. 24.

(*Tutela giurisdizionale*)

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti **le infrastrutture, gli impianti e le at-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio.

3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di competenza territoriale di cui al comma 25 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. Le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un'autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tività di interesse nazionale del settore energetico.

2. Per le controversie di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni processuali di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

3. Identico.

4. Identico.

5. Le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un'autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 **permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, dinanzi al quale la parte interessata ha l'onere di riassumere il ricorso e l'istanza cautelare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

6. Nelle ipotesi di riassunzione del ricorso di cui al comma 5, non è dovuto il contributo unificato di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

7. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 25.

(*Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare*)

1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

«7-*bis*) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare».

2. Alla lettera *c-bis*) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «sulla terraferma».

3. In relazione ai progetti di cui al numero 7-*bis*) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio.

4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 1-*bis*, riferito alla fonte eolica *offshore*, il valore del coefficiente: «1,10» è sostituito dal seguente: «1,60».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 25.

(*Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. In relazione ai progetti di cui al numero 7-*bis*) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio. **Per le medesime procedure avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge è fatta salva la facoltà dei proponenti di richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la procedura di valutazione di impatto ambientale sia svolta in conformità a quanto disposto dal comma 1.**

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 26.

(Norme in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione)

1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, la cui capacità è limitata fino a 30 metri cubi, sono adeguati alle disposizioni di prevenzione degli incendi di cui al titolo III della regola tecnica in materia di sicurezza antincendio, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, e successive modificazioni, entro il termine del 31 dicembre 2009.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Art. 26-bis.

(Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano)

1. L'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

«61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, o regolamento (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 27.

(*Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti*)

1. Fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), numero 4), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359, deve essere inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ripartite tra le singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per l'anno 2008. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, in via prioritaria, mediante utilizzo, per pari importo, delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 27.

(*Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti*)

Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 27-bis.

(Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota sono destinate esclusivamente al Fondo di cui al comma 2. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere le somme suddette esclusivamente mediante imputazione al Fondo e ogni altra modalità di imputazione equivale ad omesso versamento.

2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

3. Il Fondo è alimentato:

a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1;

b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni inte-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 28.

(Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ovvero individuare nuove aree tecnologiche. A decorrere dall'anno 2009, l'aggiornamento o l'individuazione di nuove aree tecnologiche può intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ressate dei benefici previsti dal presente articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto.

Art. 28.

(Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini di organicità delle relazioni tra gli enti e il Ministero dello sviluppo economico, in funzione di obiettivi di politica economica generale di miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione e il sostegno all'innovazione, alla ricerca e alla formazione del personale qualificato;

b) qualificazione delle stazioni sperimentali come enti pubblici economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, considerati nell'espletamento delle loro attività di ricerca e sviluppo precompetitivo anche come organismi di ricerca secondo la disciplina comunitaria;

c) razionalizzazione organizzativa e funzionale mediante la trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle stazioni sperimentali già esistenti in relazione alle esigenze di promozione e sostegno del sistema produttivo nazionale attraverso l'individuazione o il riordino dei settori produttivi di riferimento per la relativa attività, in considerazione delle capacità ed esperienze specifiche maturate dalle stazioni sperimentali nei tradizionali campi di attività e in quelli connessi o funzionali alle capacità operative, professionali e tecniche, definendo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

le modalità operative per il trasferimento di risorse umane e finanziarie, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;

d) previsione dell'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale in caso di trasformazione, fusione, scorporo o soppressione delle stazioni sperimentali già esistenti, con individuazione di modalità operative per l'articolazione delle attività di riferimento delle stazioni sperimentali secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c);

e) riconoscimento dell'autonomia statutaria delle stazioni sperimentali, con previsione dell'adozione della deliberazione di approvazione dello statuto e delle relative modifiche a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale e relativa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, con determinazione del limite massimo di componenti per la composizione del consiglio di amministrazione in funzione dell'articolazione rappresentativa del nuovo o diverso settore di competenza individuato secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c) e comunque in misura non superiore a dodici;

f) previsione che ogni stazione sperimentale provveda alla gestione delle spese e al finanziamento delle proprie attività mediante i proventi e i contributi a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, nonché previsione della stipulazione di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo eco-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) previsione dell'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze **e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione**, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale in caso di trasformazione, fusione, scorporo o soppressione delle stazioni sperimentali già esistenti, con individuazione di modalità operative per l'articolazione delle attività di riferimento delle stazioni sperimentali secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c);

e) *identica*;

f) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nomico, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti, per la regolazione dei rapporti finanziari e delle modalità di riscossione dei contributi previsti;

g) previsione della possibilità di stipulazione, da parte delle stazioni sperimentali, di convenzioni e accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo le modalità e i criteri definiti nello statuto;

h) riassetto e semplificazione della normativa vigente sulle stazioni sperimentali, fatto salvo quanto previsto alla lettera d), modificando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo i principi e criteri direttivi di cui al presente articolo e all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e individuando espressamente le norme abrogate;

i) previsione che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle stazioni sperimentali siano disciplinati dalle disposizioni del capo I del titolo II del libro quinto del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

l) definizione delle misure transitorie per assicurare la continuità operativa degli organismi nel processo di riordino, anche stabilendo che i consigli di amministrazione siano costituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, che gli statuti siano deliberati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data di insediamento e che, in caso di inutile decorso del termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sia nominato un commissario straordinario per l'adozione degli atti richiesti.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) *identica;*

h) *identica;*

i) *identica;*

l) *identica.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi nonché della procedura di cui al medesimo comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 29.

(Riordino dell'Istituto per la promozione industriale)

1. Al fine di assicurare adeguati strumenti per il supporto, l'analisi, l'ideazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale, l'Istituto per la promozione industriale è costituito in ente pubblico strumentale del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale si provvede a dare attuazione alla disposizione di cui al comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, compresa l'invarianza della spesa senza maggiori oneri per il bilancio statale:

a) liquidare l'associazione Istituto per la promozione industriale ai sensi del vigente statuto;

b) assicurare continuità all'azione e mantenere gli attuali livelli occupazionali;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3-bis. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2, sono prorogate le gestioni commissariali in essere relative alle stazioni sperimentali per l'industria.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e **3-bis** non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) finalizzare la funzione della promozione industriale al supporto dell'analisi, ideazione, attuazione e valutazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale, anche al fine di garantire l'integrazione dell'azione dei diversi livelli di governo e l'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, evitando eventuali sovrapposizioni con i compiti assolti da altri enti, istituti o agenzie pubblici;

d) assicurare che il processo non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) fissare le modalità di esercizio della vigilanza e del potere di indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico;

f) definire i criteri e le modalità per l'attivazione di rapporti operativi con altre amministrazioni pubbliche centrali e locali diverse dal Ministero dello sviluppo economico.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è emanato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorso tale termine il Governo può comunque procedere. Successivamente lo schema è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può comunque essere emanato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 30.

(*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*)

1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dal comma 5 del presente articolo, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi fini di cui al comma 1 del presente articolo dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.

3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorità amministrative indipendenti, di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 30.

(*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;

b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;

c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione;

e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.

5. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

parole: «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 30-bis.

(Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

«Art. 140-bis. - (*Azione di classe*). - **1.** I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

2. L'azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera *b*). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.

5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.

6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.

8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.

9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;

b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito *internet*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

10. È escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.

11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei cre-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ditori, nonché delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.

14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo».

2. Le disposizioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano, anche retroattivamente, agli illeciti compiuti successivamente al 30 giugno 2008.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 30-ter.

(Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni sei mesi, presenta alle Camere una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:

a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;

b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per i consumatori;

c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;

d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore;

e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato.

Art. 30-quater.

(Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti)

1. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 31.
(SACE Spa)

1. Al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attività della società SACE Spa a sostegno dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, il Governo è delegato ad adottare, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) separazione tra le attività che la società SACE Spa svolge a condizioni di mer-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito *internet* del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. La diffusione delle informazioni di prezzo può avvenire anche per il tramite di soggetti terzi.

3. In caso di omessa o mancata comunicazione o in caso di sua difformità rispetto al prezzo effettivamente praticato dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.

Art. 31.
(SACE Spa)

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cato dall'attività che, avendo ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente;

b) possibilità che le due attività di cui alla lettera a) siano esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione e i rapporti;

c) possibilità che all'organismo destinato a svolgere l'attività a condizioni di mercato partecipino anche soggetti interessati all'attività o all'investimento purché non in evidente conflitto di interessi.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) previsione, nell'ambito della separazione delle attività della società, e anche nelle ipotesi di cui alla lettera a), di opportune forme di trasparenza, ed eventuali procedure di verifica e controllo indipendente, delle attività svolte sia dal suddetto organismo che dalle imprese assicurate.

2. *Identico.*

Art. 31-bis.

(Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, e revisione della disciplina relativa ai segretari generali delle camere di commercio;

b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi;

c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;

d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;

e) previsione di limitazioni per la costituzione di nuove camere di commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico;

f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle camere di commercio a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni;

g) miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio, nonché valorizzazione del ruolo dell'Unioncamere con conseguente razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale;

h) previsione che all'attuazione del presente comma si provveda nei limiti delle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 32.

(Internazionalizzazione delle imprese e sostegno alla rete estera dell'Istituto nazionale per il commercio estero)

1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 2 della presente legge, sono altresì destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 32.

(Internazionalizzazione delle imprese e sostegno alla rete estera dell'Istituto nazionale per il commercio estero)

1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 2 della presente legge, sono altresì destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, **subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 33.
(Editoria)

1. All'articolo 20 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

«3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato dall'articolo 153,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 32-bis.

(Interpretazione autentica in materia di esercizio di autotrasporto in forma associata)

1. L'espressione «in forma associata» di cui all'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che le imprese, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi attraverso tale tipologia di accesso al mercato, devono aderire, ferme le condizioni di dettaglio stabilite con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale - Direzione generale per il trasporto stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a un consorzio o a una cooperativa a proprietà divisa, esistente o di nuova costituzione, che:

a) sia iscritto o venga iscritto alla sezione speciale, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, dell'albo degli autotrasportatori per conto di terzi;

b) gestisca e coordini effettivamente a livello centralizzato e in tutte le sue fasi l'esercizio dell'autotrasporto da parte delle imprese aderenti.

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non è richiesto per le imprese e per le testate di quotidiani o periodici che risultano essere giornali od organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».

2. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche»;

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata a società fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende riferito ai fiduciari, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la società fiduciaria è tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei fiduciari all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249».

3. All'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «che costituiscono» sono inserite le se-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

guenti: «, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma,»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere vincolante delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario».

4. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2009, hanno accesso alle sovvenzioni statali indirette di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, esclusivamente le imprese editrici aventi diritto che abbiano inserito nel proprio statuto il divieto di distribuzione degli utili della società.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 33-bis.

(Rivalutazione volontaria di valori contabili)

1. Per i soggetti che non adottano principi contabili internazionali nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la valutazione dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio è effettuata senza il riferimento alla relazione prevista dall'articolo 2428, terzo comma, del codice civile.

Art. 33-ter.

(Distruzione delle armi chimiche)

1. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023, la spesa di euro 1.200.000 annui per la distruzione delle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

armi chimiche, in attuazione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificata ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti indicati nell'Allegato 2.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 33-quater.

(Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)

1. Per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia necessario l'accesso alla infrastruttura ferroviaria nazionale, le imprese ferroviarie devono essere in possesso di apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

requisiti in termini di capacità finanziaria e professionale che le imprese richiedenti devono possedere ai fini del rilascio della licenza, nonché i servizi minimi che le stesse devono assicurare in termini di servizi complementari all'utenza.

3. Il rilascio della licenza per i servizi nazionali passeggeri può avvenire esclusivamente nei confronti di imprese aventi sede legale in Italia e qualora siano controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da imprese aventi sede all'estero, nei limiti dei medesimi principi di reciprocità previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 possono richiedere la conversione dello stesso in licenza nazionale, previa dimostrazione dell'avvio delle attività finalizzate all'ottenimento del certificato di sicurezza.

5. Le imprese già in possesso di titolo autorizzatorio e che abbiano già iniziato la loro attività continuano ad avere accesso all'infrastruttura nazionale, ferma restando la necessità di richiedere entro il termine di cui al comma 4 la conversione dello stesso in licenza nazionale.

Art. 33-quinquies.

(Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)

1. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresi i servizi di cabotaggio lungo un per-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

corso internazionale, può essere soggetto a limitazioni nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico che contempra servizi di tipo analogo.

2. L'Organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, stabilisce se l'equilibrio economico risulta compromesso in base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti, previa richiesta:

- a) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) del gestore dell'infrastruttura;
- c) della regione o dell'impresa ferroviaria che hanno sottoscritto il contratto di servizio pubblico.

3. L'Organismo di regolazione motiva la sua decisione e ne informa tutte le parti interessate, precisando il termine entro cui le medesime possono richiedere il riesame della decisione e le relative condizioni cui questo è assoggettato.

4. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 1 i servizi individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 33-*sexies*, fatta salva l'applicazione dell'articolo stesso.

*Art. 33-*sexies*.*

(Servizio universale)

1. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi di media e lunga percorrenza aventi connotazione di servizi universali e di utilità sociale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sente legge, le tratte e le tipologie di servizi a più elevata redditività per il cui svolgimento le imprese sono tenute al versamento di una contribuzione rapportata ai treni-km effettuati.

2. Il livello di contribuzione è fissato, entro il limite del 10 per cento del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria per il servizio interessato, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è soggetto ad aggiornamento triennale, sulla base del tasso di inflazione e del monitoraggio a tal fine effettuato dal predetto Ministero sui flussi di traffico realizzati da ciascuna impresa ferroviaria.

3. La contribuzione di cui al comma 2 è effettuata a titolo di sovrapprezzo sul canone di accesso alla rete ferroviaria. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale rendiconta trimestralmente i relativi introiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che dispone affinché tali somme siano utilizzate per diminuire, per un pari ammontare complessivo, il costo di accesso all'infrastruttura per i servizi rientranti nei servizi di utilità sociale di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

4. Le tratte ed i servizi individuati con il decreto di cui al comma 1 possono essere soggetti a variazione annuale, determinata tenendo conto del monitoraggio effettuato ai sensi del comma 2.

Art. 33-septies.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno una durata minima non inferiore a cinque anni»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«I-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario, qualora debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero della apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003»;

3) al comma 2, lettera a), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie affidatarie di servizi pubblici relativamente all'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto servizi già forniti dalle stesse»;

4) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, che tenga conto del necessario miglioramento dell'efficienza nella prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui all'articolo 19, comma 5, del tasso di inflazione programmato, nonché del recupero di produttività e della qualità del servizio reso»;

b) all'articolo 19, comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

«ed i criteri di aggiornamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera g-bis)».

Art. 33-octies.

(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Alle società che, in Italia o all'estero, risultino aggiudicatrici di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Art. 33-novies.

(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188)

1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera r), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;

b) all'articolo 6, comma 2, la lettera a) è abrogata e alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente ai servizi a committenza pubblica»;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

c) all'articolo 9, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica altresì la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento alla condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»;

d) all'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalità previste dal presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui all'articolo 20, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di equità, allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonché di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacità»;

e) all'articolo 17:

1) al comma 3, primo periodo, le parole: «di circolazione» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti»;

2) al comma 10, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008» sono soppresse;

3) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Relativamente alla corrente di trazione di cui alla lettera e) del comma 5, il relativo prezzo di fornitura è determinato secondo i seguenti principi:

a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il costo del servizio universale;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;

c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;

d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del mercato dell'energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese ferroviarie»;

f) all'articolo 20:

1) al comma 2, le lettere g), h) e i) sono abrogate;

2) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) servizi di manovra;

c-ter) controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura;

c-quater) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura»;

3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a sue società controllate ovvero, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie»;

4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la prestazione di servizi con-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nessi con attività ferroviarie nei terminali, nei porti e negli interporti che servono o potrebbero servire più di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di mercato»;

g) all'articolo 23:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle tracce orarie richieste» sono inserite le seguenti: «e degli eventuali servizi connessi»;

2) al comma 5, al terzo periodo, le parole: «, e comunque non superiore a dieci anni,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un periodo superiore ai dieci anni è possibile solo in casi particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali»;

3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «sotto forma di tracce orarie» sono inserite le seguenti: «e dei servizi connessi»;

h) all'articolo 24, comma 1, le parole: «sotto forma di tracce orarie» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo 20, comma 2, lettere *b)* e *c)*»;

i) all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto per la concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del certificato di sicurezza».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 33-decies.

(Ulteriori misure in materia di trasporti ferroviari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti, anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, alla competenza delle medesime regioni e province autonome. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità agli ordinamenti finanziari delle singole regioni e province autonome, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse già destinate a tale titolo al pagamento dei corrispettivi in favore di Trenitalia Spa derivanti dal contratto di servizio in essere con lo Stato, sulla base di un piano di riparto proposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ALLEGATO 1
(articolo 6, comma 2)

**ENTI OPERANTI NEL SETTORE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE**

ICE (Istituto nazionale per il commercio estero)

SIMEST Spa (Società italiana per le imprese all'estero)

INFORMEST

FINEST Spa

Camere di commercio italiane all'estero

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO 2
(articolo 33-ter)

	2009	2010	2011
Ministero dell'economia e delle finanze	357.000	343.000	313.000
Ministero degli affari esteri	128.000	0	0
Ministero dell'interno	0	171.000	261.000
Ministero della difesa	715.000	686.000	626.000
TOTALE . . .	1.200.000	1.200.000	1.200.000

